SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 aprile 2013**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

CIRCOLARI

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Ufficio territoriale del Governo di Trieste

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 marzo 2013, n. **36**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento del "Castello di Udine".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, di adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Visto l'articolo 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013, con il quale è stato istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del bene denominato "Castello di Udine";

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento di beni

1. È trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il bene denominato: "Castello di Udine", come individuato nell'allegato *A)*.

2. La Regione è autorizzata a trasferire al Comune di Udine il bene di cui al comma 1.

3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene.

Art. 2.

Operazioni di consegna

1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 1, comma 3, trasferisce alla Regione il bene di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il verbale di consegna del bene è sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore della Regione.

3. In caso di ulteriore trasferimento del bene ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il verbale di consegna è sottoscritto dalla Regione e dal Comune di Udine e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore del Comune di Udine.

4. Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2 da parte del Comune di Udine.

Art. 3.

Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento in proprietà del bene di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data del verbale di consegna.

2. Dalla data del verbale di consegna l'ente al quale è trasferito il bene di cui all'articolo 1, comma 1, subentra nella proprietà, nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. Dalla stessa data ad esso competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito.

Art. 4.

Conservazione, fruizione e valorizzazione

1. Dalla data del verbale di consegna del bene l'ente al quale è trasferito il bene di cui all'articolo 1, comma 1, si impegna ad assicurare e sostenere la conservazione del bene e a favorirne la pubblica fruizione e valorizzazione in conformità alla normativa di tutela.

Art. 5.

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Alle minori entrate recate dal presente provvedimento, pari a 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo del fondo istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GNUDI, *Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport*

ORNAGHI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Allegato A)

(previsto dall'articolo 1, comma 1)

"CASTELLO DI UDINE"

Compendio, ubicato in Comune di Udine, costituito da terreni e fabbricati.

Catasto Terreni

- Foglio 36, particella 170, qualità/classe Ente Urbano, superficie mq 410;
- Foglio 36, particella 194, qualità orto, classe 2, superficie mq 280, RD € 4,19 e RA € 2,82;
- Foglio 36, particella 196, qualità/classe Ente Urbano, superficie mq 11020;
- Foglio 36, particella 197, qualità/classe Ente Urbano, superficie mq 300;
- Foglio 36, particella 198, qualità orto, classe 2, superficie mq 290, RD € 4,34 e RA € 2,92;
- Foglio 36, particella 200, qualità prato, classe 3, superficie mq 200, RD € 1,19 e RA € 0,62;
- Foglio 36, particella 201, qualità prato, classe 3, superficie mq 1540, RD € 9,15 e RA € 4,77;
- Foglio 36, particella 202, qualità/classe Ente Urbano, superficie mq 660;
- Foglio 36, particella 171, qualità/classe FU da accertare, Consistenza 120 mq;
- Foglio 36, particella 172, qualità/classe FU da accertare, Consistenza 10 mq;
- Foglio 36, particella 173, qualità/classe FU da accertare, Consistenza 80 mq;
- Foglio 36, particella 389, qualità/classe FU da accertare, Consistenza 10 mq;
- Foglio 36, particella 391, qualità/classe FU da accertare, Consistenza 70 mq;
- Foglio 36, particella 395, qualità/classe FU da accertare, Consistenza 130 mq.

Catasto Fabbricati

- Foglio 36, particella 170, Categoria B/6, classe U, Consistenza mc 1803, Rendita € 2.234,82;
- Foglio 36, particella 196, sub 1, Categoria B/6, classe U, Consistenza mc 30553, Rendita € 37.870,44;
- Foglio 36, particella 196, sub 2, Categoria E/3, Rendita € 51,65;
- Foglio 36, particella 197, sub 1, Categoria A/3, classe 1, Consistenza 7 vani, Rendita € 397,67;
- Foglio 36, particella 197, sub 2, Categoria B/6, classe U, Consistenza 616 mc, Rendita € 763,53;
- Foglio 36, particella 202, sub 1, Categoria C/7, classe 1, Consistenza 217 mq, Rendita € 459,49;
- Foglio 36, particella 202, sub 2, Categoria C/2, classe 1, Consistenza 15 mq, Rendita € 45,71.

Proprietà:

Demanio pubblico dello Stato ramo storico, archeologico e artistico.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1085, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione, comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1963, n. 29.

Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 1976, n. 57.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45.

Il testo dell'art. 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2012, n. 302, è il seguente:

«298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia del bene denominato "Castello di Udine".».

L'articolo 65 dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia è il seguente:

«Art. 65. – Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.».

Note all'art. 6:

Il testo dell'art. 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è riportato nelle Note alle premesse.

13G00078

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2012.

Nomina del prof. Pietro Antonio Varesi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1973, n. 478, di costituzione dell'Istituto per la formazione professionale dei lavoratoti (ISFOL);

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, inerente il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge n. 59 del 1997 ed, in particolare, l'art. 10, che include il predetto Istituto tra gli enti di ricerca;

Visto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 ed, in particolare, l'art. 7, comma 15, che ha disposto la soppressione dell'Istituto per gli affari sociali (IAS) ed il trasferimento all'1SFOL delle relative funzioni e risorse, stabilendo altresì che l'ISFOL adegui il proprio statuto;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 2011, recante: "Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)", che dispone la modalità di nomina e la durata del mandato del Presidente dell'ISFOL;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 20 luglio 2011, con il quale il dott. Sergio Trevisanato è stato nominato Commissario straordinario dell'ISFOL;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 22 dicembre 2011, con il quale la dott.ssa Matilde Mancini è stata nominata Commissario straordinario dell'ISFOL, incarico da ultimo prorogato. con decreto del Ministro del lavoro 2 luglio 2012 fino alla data di insediamento del Presidente dell'Istituto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012;

Visto l'art. 12, comma 90, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, per il quale il regime di commissariamento dell'ISFOL è prorogato fino all'approvazione del nuovo statuto volto a riordinare l'Istituto in oggetto secondo regole di contenimento della spesa, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;

Vista la nota in data 31 ottobre 2012 con la quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire la piena funzionalità dell'ente e tenuto conto della scadenza del termine del commissariamento stabilito, non oltre il 31 dicembre 2012, dall'art. 12, comma 90, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, ha formulato la proposta di nomina del prof. Pietro Antonio Varesi a Presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla nomina del nuovo Presidente dell'ISFOL;

Vista la delibera preliminare adottata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 9 novembre 2012 concernente l'avvio della procedura di nomina del prof. Pietro Antonio Varesi a Presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori;

Visti i pareri favorevoli resi dalle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 dicembre 2012;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prof. Pietro Antonio Varesi è nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Roma, 6 dicembre 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
FORNERO

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 63

13A03152

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2013.

Autorizzazione ad assumere, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in favore dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Visto l'articolo 66, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'articolo 2, comma 208, della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'articolo 14, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012, secondo cui per il triennio 2012-2014 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, con le modalità di cui al comma 10 dello stesso articolo 66, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20 % di quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e ad un numero di unità pari al 20% delle unità cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto l'articolo 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale richiama, ai fini dell'autorizzazione ad assumere, la medesima procedura prevista per le autorizzazioni a bandire di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto articolo 35, comma 4, che prevede, quale provvedimento autorizzatorio, l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il citato decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che dispone: «Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura: *a)* gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; *b)* le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi»;

Visto l'articolo 2, comma 7 del ripetuto decreto-legge n. 95 del 2012, secondo cui restano, tra gli altri, esclusi dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Viste le note con le quali ciascuna amministrazione chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2011 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili per le assunzioni relative all'anno 2012, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto l'articolo 2, comma 209, della legge n. 191 del 2009 secondo cui le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 ed in particolare l'articolo 2, comma 5, in tema di utilizzo delle vacanze organiche del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato per le assunzioni di agenti, anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonché la disciplina sul riassorbimento delle conseguenti posizioni di soprannumero;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, ed in particolare l'articolo 4-*ter* secondo cui «Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è prorogato al 31 dicembre 2014 sia il termine della validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008»;

Ritenuto che, in assenza di un'esplicita previsione, nel citato articolo 4-*ter* del decreto–legge n. 79 del 2012, sull'utilizzo delle graduatorie ivi indicate, occorre fare riferimento ai principi più volte sanciti dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, le amministrazioni pubbliche devono sempre garantire un adeguato accesso dall'esterno, in misura non inferiore al 50 per cento delle assunzioni relative alla qualifica interessata;

Considerato che l'onere previsto per le assunzioni richieste, relative all'anno 2012, non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti organi di controllo;

Tenuto conto che la compatibilità della richiesta pervenuta è stata valutata con esito favorevole rispetto al predetto regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le Amministrazioni indicate nella Tabella A allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, all'assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2012.

2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2013, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Arma dei carabinieri), del Ministero della giustizia (Corpo di polizia penitenziaria) del Ministero dell'interno (Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo forestale dello Stato) del Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza).

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2013

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 343
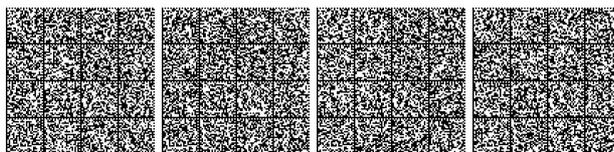
Tabella A

ASSUNZIONI ANNO 2012 (art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)						
Amministrazione	Unità da assumere	Oneri a regime	TOTALE Cessazioni anno 2011	Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2011	Unità cessate anno 2011	20% unità cessate 2011
Ministero della Difesa Arma dei carabinieri	464	€ 20.132.053,19	€ 100.843.047,21	€ 20.168.609,44	2323	465
Ministero della giustizia Corpo di polizia penitenziaria	213	€ 8.097.267,42	€ 48.108.277,94	€ 9.621.655,59	1068	214
Ministero dell'Interno Polizia di Stato	419	€ 21.304.462,00	€ 127.454.288,00	€ 25.490.857,60	2096	419
Ministero delle politiche agricole Corpo forestale dello stato	46	€ 2.207.198,68	€ 14.849.617,00	€ 2.969.923,40	233	47
Ministero dell'economia e delle finanze Guardia di finanza	250	€ 11.798.568,59	€ 61.559.639,96	€ 12.311.927,99	1249	250
Ministero dell'interno Corpo nazionale dei vigili del fuoco	136	€ 5.407.226,72	€ 30.193.047,00	€ 6.038.609,40	680	136

13A03082

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2013.

Integrazioni e modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», ed in particolare, le disposizioni di cui all’art. 5, commi 3, 3-*bis* e 3-*quater*, concernenti la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

Visto l’art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile», che, nel definire la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile, rinvia, per la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2011, repertorio n. 5100 del 17 ottobre 2011, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2011, registro n. 1, foglio n. 251, concernente la «Riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi» che, nel definire l’articolazione, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, rinvia per la nomina dei componenti ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2011, repertorio n. 6696 del 28 dicembre 2011, registrato dalla Corte dei conti in data 12 gennaio 2012, registro n. 1, foglio n. 26, concernente la «Nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi»;

Vista la nota in data 2 marzo 2012, prot. DPC/CD/0000059, con la quale il Capo Dipartimento della protezione civile ha manifestato al Ministero dell'interno l'intendimento di avvalersi, nell'ambito della Commissione, di un esperto del Corpo dei vigili del fuoco con competenze specifiche nel settore del rischio industriale;

Vista la nota in data 10 marzo 2012, prot. DPC n. 0019533 del 15 marzo 2012, con la quale il Ministero dell'interno ha designato l'ing. Loris Munaro quale componente della Commissione;

Vista la nota in data 23 ottobre 2012 con la quale il prof. Roberto Vinci si è dimesso da componente del settore rischio sismico della Commissione;

Vista la nota in data 30 ottobre 2012 con la quale il prof. Giovanni Seminara si è dimesso da componente del settore rischi meteo-idrologico, idraulico e di frana della Commissione;

Vista la nota in data 28 gennaio 2013 con la quale il dott. Rui Pinho si è dimesso da componente del settore rischio sismico della Commissione;

Vista la nota in data 31 gennaio 2013 con la quale il prof. Mauro Rosi si è dimesso da vice presidente della Commissione;

Considerato altresì che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in data 27 marzo 2012, prot. n. 111/RIC, il prof. Stefano Gresta, componente del settore rischio vulcanico della Commissione, è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in sostituzione del prof. Domenico Giardini, già componente del settore rischio sismico della Commissione;

Ravvisata la necessità, alla luce delle predette dimissioni e sostituzioni, di integrare e modificare la composizione dell'Ufficio di presidenza e dei diversi settori della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, assicurandone la maggiore funzionalità e rappresentatività del sistema dei centri di competenza;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2011

1. La composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, definita con l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2011, è così modificata:

a) il prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, ordinario di geologia applicata - Università La Sapienza di Roma, è nominato vice presidente della Commissione in sostituzione del prof. Mauro Rosi;

b) il prof. Marco Savoia, ordinario di tecnica delle costruzioni - Università di Bologna, è nominato componente del settore rischio sismico in sostituzione del prof. Roberto Vinci;

c) il prof. Paolo Bazzurro, ordinario di tecnica delle costruzioni - Scuola superiore IUSS di Pavia, responsabile settore stima di pericolosità e rischio EUCENTRE (centro di competenza), è nominato componente del settore rischio sismico in sostituzione del dott. Rui Pinho;

d) il prof. Stefano Gresta, ordinario di geofisica della terra solida - Università di Catania, presidente INGV (centro di competenza), è nominato componente del settore rischio sismico e cessa, pertanto, il suo ruolo di componente del settore rischio vulcanico;

e) il prof. Alessandro Aiuppa, associato di geochimica e vulcanologia - Università di Palermo, è nominato componente del settore rischio vulcanico;

f) il prof. Raffaello Cioni, associato di geochimica e vulcanologia - Università di Pisa, è nominato componente del settore rischio vulcanico;

g) il prof. Luciano Picarelli, ordinario di geotecnica - Seconda università di Napoli, è nominato componente del settore rischi meteo-idrologico, idraulico e di frana in sostituzione dell'ing. Giovanni Seminara;

h) l'ing. Loris Munaro, comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia, è nominato componente del settore rischi chimico, nucleare, industriale e trasporti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2013

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 18

13A03223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Sulmona e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sulmona (L'Aquila);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giuseppe Guetta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 3 marzo 2013.

Le citate dimissioni, che sono state presentate da dieci consiglieri personalmente e da un altro componente per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 5 marzo 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Guetta.

Roma, 22 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A03067

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Santo Stefano di Sessanio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila);

Considerato altresì che, in data 2 marzo 2013, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Antonio D'Aloisio.

Il citato amministratore, in data 2 marzo 2013, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila).

Roma, 22 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A03068
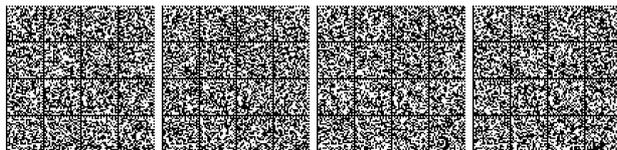
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 marzo 2013.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, relativi all'emissione del 14 marzo 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 18212 dell'11 marzo 2013, che ha disposto per il 14 marzo 2013 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 18212 dell'11 marzo 2013 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 marzo 2013;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 marzo 2013, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari all'1,280%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,719.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,786% e al 2,274%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2013

p. Il direttore generale: CANNATA

13A03215

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 1° marzo 2013.

Ordinanza contingibile e urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi.

IL MINISTRO

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243 "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE", e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed in particolare l'articolo 18 relativo alla rintracciabilità degli animali e degli alimenti da essi derivati;

Vista la legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali" e, in particolare, l'art. 8, comma 15 che stabilisce che "sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale, avvalendosi anche dell'AIA, attraverso i propri uffici periferici, per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante";
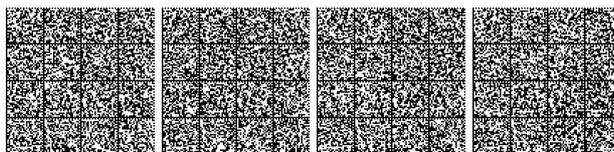
Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, recante "Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione ed alla registrazione degli animali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148;

Visto il Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio "per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi";

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute 29 dicembre 2009 recante: "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, legge 1° agosto 2003 n. 200)", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 marzo 2010, n. 65;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29 recante "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 marzo 2011, n. 72;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 settembre 2011 recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi", pubblicato nel Supplemento ordinario n. 240 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 novembre 2011;

Rilevata la necessità di garantire una maggiore disponibilità dei dati contenuti nell'anagrafe degli equidi ai fini dell'epidemiosorveglianza, anche alla luce delle recenti emergenze di carattere sanitario che hanno coinvolto la specie equina (anemia infettiva, West Nile disease, morbo coitale maligno), e di offrire le garanzie indispensabili per gestire correttamente dette emergenze;

Vista la raccomandazione della Commissione Europea del 19 febbraio 2013 (2013/99/UE), relativa all'applicazione da parte degli Stati membri di un piano coordinato di controllo comprendente controlli ufficiali sui prodotti alimentari destinati al consumatore finale o alle collettività, commercializzati e/o etichettati come contenenti carni bovine, nonché controlli ufficiali su carni equine destinate al consumo umano al fine di rilevare la presenza di residui di fenilbutazone;

Considerato che la mancanza di identificazione espone gli equidi al concreto rischio di clandestinità sottraendoli ai controlli sanitari e di benessere animali con la possibilità di essere sottoposti a maltrattamenti;

Considerata pertanto la necessità e l'urgenza di rendere disponibili ai servizi veterinari ufficiali tutti i dati relativi all'identificazione delle aziende, degli allevamenti e degli equidi al fine di consentire la tutela della sanità e del benessere degli equidi, nonché dei connessi aspetti di salute pubblica e sicurezza alimentare,

Ordina:

Art. 1.

Incremento della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica

1. Al fine di garantire la tutela della sanità e del benessere degli equidi, nonché i connessi aspetti di salute pubblica e sicurezza alimentare, la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, di seguito denominata "BDN", istituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso il Centro servizi nazionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. Caporale», è integrata da una sezione per l'identificazione degli equidi ai fini sanitari.

2. La sezione di cui al comma 1 della "BDN" è aggiornata dai dati inseriti nella banca dati dell'anagrafe equina di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 200, gestita temporaneamente dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA), recuperati tramite meccanismo di cooperazione applicativa, e dalle informazioni che il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio ed i proprietari degli equidi sono tenuti a fornire alla sezione stessa, ai sensi della presente ordinanza.

Art. 2.

Identificazione sanitaria degli equidi

1. Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio che rinvenga equidi di età superiore ai dodici mesi non ancora identificati:

a) procede all'identificazione degli animali mediante applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2011;

b) rilascia la scheda identificativa di cui all'allegato A alla presente ordinanza, che ha valore di documento di identificazione provvisoria fino al rilascio del passaporto da parte dei soggetti preposti;

c) registra nella sezione della banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, i dati relativi all'identificazione dell'animale; applica la specifica sanzione e prescrive, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, al proprietario o detentore delegato, gli adempimenti necessari per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore ai quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari.

2. Qualora il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, nel corso delle attività di vigilanza e controllo sugli allevamenti e sulle altre strutture in cui sono tenuti equidi, rileva differenze tra la situazione riscontrata in sede di controllo e le informazioni disponibili nella sezione della banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, provvede a rettificare le stesse informazioni. Ad esclusione dei casi di movimentazione temporanea, applica la specifica sanzione e prescrive, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, al proprietario o detentore delegato, gli adempimenti necessari per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore ai quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari;

3. In tutti i casi in cui gli equidi sono identificati in carenza del rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dai decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 settembre 2011, il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio dichiara tali animali non destinati alla produzione di alimenti per uso umano (non *DPA)* e tale dichiarazione è registrata nella sezione IX del passaporto e nella sezione della banca dati di cui all'articolo 1, comma 1 e nella BDE, di cui ai citati decreti ministeriali.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli equidi sottoposti a provvedimento di sequestro o confisca da parte dell'Autorità giudiziaria.

5. Le spese per l'identificazione sanitaria degli equidi, di cui al presente articolo, sono a carico del proprietario.

Art. 3.

Registrazione delle movimentazioni temporanee degli equidi

1. Il proprietario degli equidi registra nella sezione della banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, direttamente o tramite una persona delegata, le informazioni relative a tutte le movimentazioni degli equidi della durata superiore ai 15 giorni, ad eccezione di quelle per le quali è prevista la deroga di cui all'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 504/2008.

2. La registrazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro 7 giorni dall'evento.

3. Il modello IV di cui al decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007 può essere prodotto anche in modalità elettronica, utilizzando l'apposita funzionalità presente nella "BDN" del Ministero della salute. In caso di utilizzo di tale funzionalità l'obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi assolto.

4. La registrazione dei passaggi di proprietà è effettuata secondo le modalità previste dai decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 settembre 2011.

Art. 4.

Controlli sull'identificazione degli equidi al macello

1. L'operatore che gestisce il macello comunica immediatamente al Servizio veterinario, dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima dell'ispezione ante mortem dell'animale, ogni informazione relativa a problematiche connesse alla corretta e completa identificabilità degli equidi e sospende la macellazione in attesa delle determinazioni del medesimo Servizio.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza, ha validità di 12 mesi a decorrere dal giorno successivo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° marzo 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 3, foglio n. 216

ALLEGATO A
REGIONE ASL

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE EQUIDE

Il soggetto di nome:..

Sesso: .... nato il: .... Mantello: ....

appartenente alla specie: .... Razza/tipo genetico ....

di proprietà: .... tel...

nato a: .... il: ....

residente in: .... Codice fiscale: ....

identificato presso l'Azienda: ....

Via/cda ....

Comune ....

Frazione .... tel...

codice aziendale: IT|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

è stato identificato con il seguente numero di microchip:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(applicare in questo spazio l'etichetta adesiva riportante il n° del microchip)

Il proprietario/detentore dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di non possedere e di non aver mai posseduto altro documento di identificazione per il soggetto di cui sopra.

Firma del proprietario/detentore :..

Il sottoscritto .... proprietario/detentore

D i c h i a r a

che l'equide come sopra identificato

non è destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Firma* del proprietario/detentore :...

Firma del veterinario.. Data /__/__/__/

***Dichiarazione da sottoscrivere solo nel caso in cui il proprietario/detentore intende NON destinare l'animale alla produzione di alimenti per il consumo umano. In tutti i casi in cui la presente dichiarazione non è sottoscritta l'animale sarà considerato come destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano.**

Ai sensi della legge 675/1996 e del D.lgs 196/2003, si informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali connessi alla identificazione e registrazione dell'equide, nonchè forniti ai soggetti pubblici o privati, incaricati di espletare, attività funzionali allo svolgimento di tali compiti.

13A03072

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 marzo 2013.

Variazione di denominazione di varietà di mais iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte al registro nazionale le varietà di mais denominate GDM434, GDM601, Buendia;

Vista la proposta di nuove denominazioni presentata dalla Fondazione Morando Bolognini il 29 giugno 2012 e con la quale si assegna alla ditta American Genetics la commercializzazione esclusiva delle varietà indicate nel dispositivo;

Considerato che le denominazioni proposte sono state oggetto di pubblicazione sul "Bollettino delle varietà vegetali" n. 4/2012 senza che siano state presentate obiezioni alla loro adozione;

Considerato pertanto concluso l'esame delle nuove denominazione proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte di nuove denominazioni;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais GDM434 è modificata in Sikinos.

La denominazione della varietà di mais GDM601 è modificata in AGN601.

La denominazione della varietà di mais Buendia è modificata in Serifos.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A03000

DECRETO 26 marzo 2013.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pomodoro di Pachino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/12 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 617 della Commissione del 4 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 89 del 5 aprile 2003 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino";

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 184 del 9 agosto 2006 con il quale è stato attribuito al Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Pomodoro di Pachino";

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 2, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino";

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale del 27 luglio 2006 risulta conforme alle previsioni normative in materia di consorzi di tutela, a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 27 luglio 2006 al Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino con sede legale in via Nuova, snc, 96018 - Marzamemi (Siracusa) a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 27 luglio 2006, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A02999

DECRETO 26 marzo 2013.

Integrazione e modifica del decreto di riconoscimento del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige (in lingua tedesca Südtirol Wein) e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla IGT «Mitterberg».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
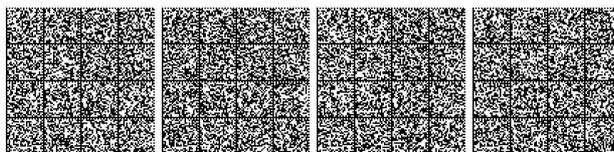
Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto direttoriale 13 febbraio 2013, recante il riconoscimento del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige (in lingua tedesca Südtirol Wein) e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Alto Adige» e «Lago di Caldaro»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige, con sede in Bolzano, via Francesco Crispi, n. 15, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per le DOC «Alto Adige», «Lago di Caldaro» e per l'IGT «Mitterberg»;

Considerato che la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Bolzano, con le note prott. numeri L/CP/cp/11.9/0003236 del 28/01/2013 e L/CP/cp/11.9/0004637 del 06/02/2013 ha dichiarato che il Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige ha la rappresentatività ex art. 17, comma 1 e 4, oltre che per le DOC «Alto Adige» e «Lago di Caldaro», anche per la IGT «Mitterberg»;

Considerato inoltre che nell'ultima premessa del decreto direttoriale 13 febbraio 2013 è stato menzionato erroneamente il "Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana" anziché il "Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige";

Ritenuto necessario procedere all'integrazione del decreto 13 febbraio 2013 e, pertanto al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo 61/2010 al Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige, per lo svolgimento delle funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla IGT «Mitterberg»;

Ritenuto inoltre opportuno procedere alla modificazione dell'ultima premessa del decreto direttoriale 13 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige, già incaricato con il decreto direttoriale 13 febbraio 2013 a svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per le DOC «Alto Adige» e «Lago di Caldaro», è incaricato a svolgere le suddette funzioni anche per la IGT «Mitterberg».

2. L'incarico di cui al precedente comma è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Mitterberg, ai sensi dell'art. 118 vicies, comma 4 secondo paragrafo.

Art. 2.

1. Nell'ultima premessa del decreto direttoriale 13 febbraio 2013, recante il riconoscimento del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC Alto Adige e Lago di Caldaro, dove è scritto «Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana» leggasi «Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 marzo 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A03001

DECRETO 26 marzo 2013.

Modifica al decreto 28 novembre 2011 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «Wine Making Control di Donelli Mauro», in Sant'Ilario D'Enza, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 28 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2011, con il quale al laboratorio Wine Making Control di Donelli Mauro, ubicato in Sant'Ilario D'Enza (Reggio Emilia), via Matteotti n. 9 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 28 novembre 2011;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 28 novembre 2011 per le quali il laboratorio Wine Making Control di Donelli Mauro, ubicato in Sant'Ilario D'Enza (Reggio Emilia), via Matteotti n. 9 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Tenore zuccherino	OIV MA-AS2-02 R2012
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03 R2009
Acido sorbico	OIV MA-AS313-14A R2009
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-04B R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV MA-AS321-02 R2009
Estratto secco non riduttore	OIV MA-AS2-03B R2012
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2012
Indice di Folin-Ciocalteu	OIV MA-AS2-10 R2009
Metanolo	OIV MA-AS312-03B R2009
Sovrapressione	OIV MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A par. 4C R2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 par. 5.3 R2009
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-AS2-07B R2009
Guclosio e fruttosio	OIV MA-AS311-02 R2009
pH	OIV MA-AS313-15 R2009
Solfati	OIV MA-AS321-05A R2009
Zuccheri riduttori	MPI RLAB 004-001 rev. 2 2011
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A03002

DECRETO 26 marzo 2013.

Autorizzazione all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agro-alimentari», in Piacenza, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Salame Felino», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il decreto 8 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n.19 del 23 gennaio 2008, relativo alla autorizzazione all'organismo denominato "ECEPA – Ente di Certificazione prodotti agro-alimentari" ad effettuare i controlli sulla denominazione "Salame Felino" protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 4 giugno 2007;

Visto il regolamento (UE) n. 186 del 5 marzo 2013 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Salame Felino";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che "ECEPA – Ente di Certificazione prodotti agro-alimentari" ha predisposto il piano di controllo per la denominazione "Salame Felino" conformemente allo schema tipo di controllo;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;
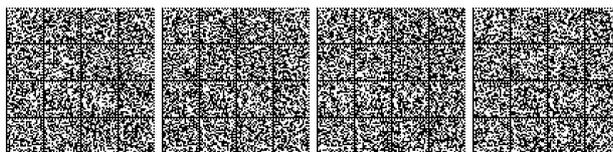
Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato "ECEPA – Ente di Certificazione prodotti agro-alimentari" con sede in Piacenza, Strada dell'Anselma n. 5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione "Salame Felino", registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 186 del 5 marzo 2013.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "ECEPA" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'organismo autorizzato "ECEPA" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione "Salame Felino", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. L'organismo autorizzato "ECEPA" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validità tre anni a decorre dalla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) n.186 del 5 marzo 2013.

2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "ECEPA" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "ECEPA" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.

4. Nell'ambito del periodo di validità della autorizzazione "ECEPA" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo autorizzato "ECEPA"comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Salame Felino" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. L'organismo autorizzato "ECEPA" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. L'organismo autorizzato "ECEPA" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Salame Felino" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

L'organismo autorizzato "ECEPA" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dalla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) n.186 del 5 marzo 2013.

Roma, 26 marzo 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A03069

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 dicembre 2012.

Modifica ed integrazione degli interventi per l'internazionalizzazione a valere sul Fondo n. 394/81.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore (cd. «de minimis»);

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008, Sezione 5 relativo ad alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune;

Visto l'art. 6 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale, nel disciplinare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, ha modificato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, individuando le iniziative ammesse ai benefici, a valere sul Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 251 del 1981;
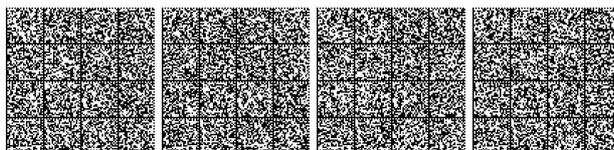
Tenuto conto di quanto disposto dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con le Deliberazioni n. 112/2009 e n. 113/2009, in osservanza a quanto disposto dal comma 3 del citato art. 6 del decreto-legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 42 ha modificato l'art. 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

Visto, in particolare, il comma 1, lettera *b)*, del citato art. 42, che rinvia ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico la determinazione dei termini, delle modalità e delle condizioni degli interventi, delle attività e degli obblighi del gestore, delle funzioni di controllo, nonché della composizione e dei compiti del Comitato per l'amministrazione del succitato Fondo rotativo;

Visto il comma 1, lettera *c)*, del citato art. 42 che sostituisce il comma 4 dell'art. 6 della legge n. 112 del 2008 e dispone, altresì, che per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese di una quota pari al 70 per cento annuo;

Tenuto conto che ai sensi del citato art. 42 occorre procedere alla sostituzione delle Deliberazioni CIPE n. 112/2009 e n. 113/2009 per quanto previsto dalle stesse;

Tenuto conto che alla Società italiana per le imprese all'estero-Simest S.p.A., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è stata attribuita dall'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, a valere sul Fondo rotativo sopra richiamato;

Considerata la necessità di rendere operative le riforme per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese di cui al citato art. 42;

Decreta:

Art. 1.

Finalità del presente decreto

1. In attuazione del comma 1, lettera *b)*, dell'art. 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 134, il presente decreto definisce i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 1981, n. 394.

2. Il presente decreto sostituisce le deliberazioni CIPE n. 112/2009 e n. 113/2009, per quanto previsto dalle stesse.

Art. 2.

Risorse disponibili e risorse dedicate

1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, di una quota pari al 70 per cento annuo.

2. Il 50 per cento delle risorse del Fondo, disponibili al 31 dicembre di ogni anno, è destinato alle iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*.

3. Il Comitato agevolazioni di cui al successivo art. 12 potrà rivedere, sulla base dell'accertamento dell'utilizzo delle disponibilità finanziarie, l'entità della quota di risorse dedicata alle iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, operando, ove necessario, una variazione fino ad un massimo del 10 per cento, coerentemente con le direttive del Ministro.

Art. 3.

Interventi ammissibili

1. Sono ammesse ai finanziamenti del Fondo rotativo le seguenti iniziative:

a) programmi di inserimento nei mercati extra U.E., consistenti in programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

b) studi di pre-fattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani in Paesi extra U.E., nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

c) altri interventi prioritari a favore dell'internazionalizzazione delle PMI, consistenti in:

1) finanziamento agevolato a favore delle PMI esportatrici per il miglioramento e la salvaguardia della loro solidità patrimoniale, al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri;

2) finanziamento agevolato a favore delle PMI per la realizzazione di iniziative promozionali per la prima partecipazione ad una fiera e/o mostra sui mercati extra U.E. (marketing e/o promozione del marchio italiano).

Art. 4.

Termini, modalità e condizioni degli interventi relativi a programmi di inserimento nei mercati extra U.E.

1. Con riguardo ai programmi di inserimento sui mercati esteri, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, l'intervento viene concesso in forma di finanziamento agevolato, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento comunitario «de minimis».

2. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, ivi comprese quelle a partecipazione giovanile o femminile. Nel caso di imprese aggregate, la richiesta è effettuata da una società capofila, corredata del mandato sottoscritto dai «partner».

3. Il programma deve essere realizzato in Paesi che non sono membri dell'Unione europea attraverso l'apertura da parte del richiedente di una struttura che ne consenta in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento. Il programma deve riguardare il lancio e la diffusione di beni e/o servizi prodotti in Italia, ovvero distribuiti con marchio di imprese italiane.

4. Fermo restando che l'impresa può presentare più domande di finanziamento nel rispetto della regola comunitaria «de minimis», ogni singola domanda può riguardare un programma da realizzare in un solo Paese di destinazione e massimo due Paesi di proiezione nella stessa area geografica.

5. La struttura oggetto del programma potrà essere gestita dal richiedente direttamente o tramite un soggetto terzo locale, partecipato o meno dallo stesso richiedente. La struttura può essere costituita da uffici, showroom, magazzini, un solo negozio o corner.

6. Nel caso di programmi finalizzati al lancio di nuovi prodotti e/o servizi da parte di imprese già presenti con una propria struttura sul mercato di riferimento, le caratteristiche dei prodotti e/o servizi dovranno essere adeguatamente illustrate evidenziandone l'aspetto innovativo. Con tale tipologia di programma le spese ammesse dovranno riguardare le attività promozionali, costi di personale aggiuntivo, escluso il semplice finanziamento della struttura.

7. Le spese previste per il programma all'estero devono essere inserite in preventivi di spesa articolati in base alla «scheda programma», approvata dal Comitato agevolazioni.

8. L'intervento può coprire fino all'85 per cento dell'importo delle spese preventivate e ritenute ammissibili dal Comitato agevolazioni.

9. La misura e le condizioni dell'intervento sono deliberate dal Comitato agevolazioni, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento comunitario «de minimis».

10. Il Comitato potrà determinare la misura del finanziamento, ivi compresa la quota riconoscibile in misura forfettaria, sulla base della valutazione del programma presentato, del preventivo dei costi e della consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente, tenuto anche conto del livello di internazionalizzazione della stessa.

11. Su motivata richiesta dell'impresa, il Comitato agevolazioni può concedere l'erogazione di un anticipo, fino ad un massimo del 30 per cento del finanziamento deliberato.

Art. 5.

Termini, modalità e condizioni degli interventi relativi a studi di pre-fattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani in Paesi extra U.E.

1. Con riguardo agli studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati a investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti in Paesi extra UE, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, l'intervento viene concesso in forma di finanziamento agevolato, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento comunitario «de minimis».

2. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, ivi comprese quelle a partecipazione giovanile o femminile. Nel caso di imprese aggregate, la richiesta è effettuata da una società capofila, corredata del mandato sottoscritto dai «partner».

3. Le iniziative devono riguardare il settore di attività del richiedente, che deve essere lo stesso soggetto che intende realizzare e/o partecipare all'investimento. I programmi di assistenza tecnica debbono riguardare investimenti effettuati non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di intervento agevolativo.

4. L'intervento può coprire fino al 100 per cento dell'importo delle spese preventivate e ritenute ammissibili dal Comitato agevolazioni.

5. La misura e le condizioni dell'intervento sono deliberate dal Comitato agevolazioni, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento comunitario «de minimis».

6. Su motivata richiesta dell'impresa, il Comitato agevolazioni può prevedere l'erogazione di un anticipo, fino ad un massimo del 70 per cento del finanziamento deliberato.

7. Al termine dello studio/programma il beneficiario trasmetterà una relazione finale che riporterà i contenuti e i risultati dello studio effettuato e/o dell'assistenza tecnica fornita. Con particolare riguardo agli studi di fattibilità, il beneficiario dovrà inoltre indicare nella relazione finale se intenda o meno realizzare l'investimento commerciale o produttivo.

Art. 6.

Modalità comuni ai programmi di inserimento nei mercati extra U.E. e agli studi di pre-fattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani in Paesi extra U.E.

1. Le modalità di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilità e tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, di cui agli articoli 4 e 5, compresi gli aspetti relativi alle erogazioni del finanziamento agevolato, nonché quelli connessi alla revoca e al conseguente rimborso di quanto eventualmente erogato, sono stabilite con apposite delibere del Comitato agevolazioni.

2. Il Comitato agevolazioni definisce altresì le procedure e le modalità per la valutazione finale di ogni singolo programma, ovvero per verificare se lo stesso sia stato realizzato totalmente, parzialmente o non sia stato realizzato affatto e adotta le relative delibere.

3. Sono ammissibili all'intervento le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione del programma che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento.

4. Il tasso d'interesse del finanziamento è pari al 15 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; in ogni caso, tale tasso non può essere inferiore allo 0,50 per cento annuo.

5. In tema di garanzie, il Comitato agevolazioni può concedere condizioni più favorevoli esclusivamente per le piccole e medie imprese sulla base dei criteri prefissati, collegati alla consistenza patrimoniale e finanziaria e della capacità di rimborso del finanziamento. Sulla base di tali valutazioni il Comitato può accordare una riduzione delle garanzie da prestare. In ogni caso deve essere prestata garanzia su almeno il 40 per cento del finanziamento.

6. Le delibere del Comitato agevolazioni con le quali sono stabiliti modalità, criteri ed aspetti operativi di cui ai commi 1, 2 e 5 sono pubblicate nel sito web istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) ed il relativo avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Termini, modalità e condizioni degli interventi di finanziamento agevolato a favore delle PMI esportatrici per migliorare la solidità patrimoniale.

1. L'intervento a favore delle PMI esportatrici per il miglioramento e la salvaguardia della loro solidità patrimoniale al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, n. 1, viene concesso in forma di finanziamento agevolato, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento comunitario «de minimis».

2. L'intervento è volto a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle piccole e medie imprese esportatrici per accrescere la loro capacità di competere sui mercati esteri; a tal fine le imprese debbono presentare il relativo piano di sviluppo.

3. I beneficiari dell'intervento sono le PMI esportatrici, aventi sede legale in Italia, che abbiano realizzato in ciascuno dei tre esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda, un fatturato estero la cui media sia pari ad almeno il 35 per cento del fatturato aziendale totale. Al momento dell'erogazione del finanziamento, le PMI beneficiarie devono essere costituite in forma di società per azioni (S.p.A.).

4. Ai fini dell'intervento, è individuato un livello soglia di solidità patrimoniale delle PMI interessate, ritenuto adeguato in un contesto di crescita aziendale. Tale livello è ricavato dall'indice di copertura delle immobilizzazioni, costituito dal rapporto tra patrimonio netto e attività immobilizzate nette, ed è posto uguale a 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e 1,00 per le imprese commerciali/di servizi. Non sono ammissibili al finanziamento domande di PMI con livello di solidità patrimoniale superiore a 2,00.

5. L'obiettivo dell'intervento è quello di migliorare l'indice di copertura delle immobilizzazioni, qualora dall'ultimo bilancio approvato, risulti inferiore al livello soglia; ovvero di mantenere o superare il livello dell'indice, qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti uguale o superiore al livello soglia. Nel calcolo di tale indice, per l'accesso alla seconda fase di cui al successivo art. 8, nelle immobilizzazioni nette non verranno considerati gli immobilizzi immateriali per costi di ricerca, sviluppo e pubblicità.

6. È richiesta la fideiussione bancaria o equivalente nei casi in cui l'indice di copertura delle immobilizzazioni, risultante dall'ultimo bilancio approvato, in virtù del quale è stata approvata dal Comitato agevolazioni l'ammissione all'intervento, è inferiore al livello soglia.

7. In caso di indice uguale o superiore al livello soglia, il Comitato può valutare, sulla base di criteri connessi alla consistenza patrimoniale e finanziaria del richiedente, eventuale richiesta di garanzia e la relativa misura. Dovrà essere comunque rilasciato l'impegno a non ridurre l'indice stesso al di sotto del livello risultante dall'ultimo bilancio approvato in virtù del quale è stata approvata dal Comitato agevolazioni l'ammissione all'intervento.

8. Ad un anno dall'adozione del presente decreto e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato agevolazioni compie una verifica dei parametri suddetti, anche al fine di proporre eventuali modifiche.

9. Il finanziamento è concesso nel limite del 25 per cento del patrimonio netto dell'impresa richiedente, risultante dall'ultimo bilancio approvato e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento comunitario «de minimis». Il finanziamento non può comunque superare l'importo di 300.000 euro.

10. Il Comitato determina la misura del finanziamento sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria del richiedente, secondo i criteri prestabiliti con apposite delibere del Comitato agevolazioni, da pubblicarsi nel sito web istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it); il relativo avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

Fasi dell'intervento di patrimonializzazione

1. L'intervento di cui all'art. 7 è previsto in due fasi.

2. La prima fase dell'intervento decorre dalla data di erogazione del finanziamento e termina alla fine del secondo esercizio successivo. Il finanziamento è erogato al tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento medesimo.

3. Le imprese che alla fine della prima fase non hanno raggiunto il livello soglia o che, pur rispettando il livello soglia, registrano una flessione del livello di ingresso, non accedono alla seconda fase e rimborsano in unica soluzione il finanziamento ottenuto, entro tre mesi dalla richiesta, maggiorato degli interessi al tasso di riferimento.

4. Nei casi in cui la flessione del livello di ingresso è contenuta nei limiti del 5 per cento e purché sia rispettato il livello soglia, le imprese interessate, previa presentazione di fideiussione bancaria o equivalente, o proroga della stessa, se già rilasciata, possono chiedere che la prima fase sia prolungata di un ulteriore esercizio, al fine di raggiungere nuovamente il livello di ingresso sulla base delle risultanze del bilancio approvato riferito all'esercizio aggiunto.

5. La seconda fase è riservata alle PMI che raggiungono nella prima fase il livello soglia o mantengono il livello di ingresso, o raggiungono nuovamente il livello di ingresso grazie alla proroga di un ulteriore esercizio. Essa decorre dalla fine della prima fase e termina con il totale rimborso del finanziamento, che avviene in cinque anni al tasso agevolato pari al 15 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria purché non inferiore allo 0,5 per cento annuo.

6. Qualora nel corso della seconda fase risulti, sulla base del bilancio approvato relativo al secondo esercizio successivo alla data di inizio del rimborso del finanziamento, una flessione del livello di ingresso in detta fase, il rimborso per il restante periodo dovrà essere effettuato al tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria, vigente alla data della delibera di concessione.

7. Le modalità di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilità e tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, compresi gli aspetti relativi all'erogazione del finanziamento agevolato e alle diverse modalità previste nella successiva fase di rimborso dello stesso, alle cadenze temporali per l'acquisizione delle informazioni necessarie per il monitoraggio costante dei requisiti di patrimonializzazione, nonché quelli connessi alla revoca e al conseguente rimborso di quanto eventualmente erogato, sono stabiliti con apposi-

te delibere del Comitato agevolazioni, da pubblicarsi nel sito web istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it); il relativo avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

Termini, modalità e condizioni degli interventi di marketing e/o promozione del marchio italiano

1. L'intervento di finanziamento agevolato a favore delle PMI per la realizzazione di iniziative promozionali per la prima partecipazione ad una fiera e/o mostra sui mercati extra U.E, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, n. 2, viene concesso in forma di finanziamento agevolato, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento comunitario «de minimis».

2. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo tutte le PMI, aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, ivi comprese quelle a partecipazione giovanile o femminile. Nel caso di imprese aggregate, la richiesta è effettuata da una società capofila, corredata del mandato sottoscritto dai «partner».

3. Ogni singola domanda potrà riguardare al massimo tre Paesi di destinazione e il programma dovrà essere realizzato entro diciotto mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. L'intervento può essere concesso per la partecipazione a fiere diverse ma non per varie partecipazioni alla stessa fiera e può coprire fino all'85 per cento delle spese preventivate e ritenute ammissibili dal Comitato agevolazioni. L'intervento non potrà comunque superare l'ammontare di 100.000 euro per la singola impresa, fino ad un importo massimo di 300.000 euro per l'aggregazione di quattro o più PMI, non riconducibili al medesimo titolare.

4. Le spese previste per il programma all'estero devono essere inserite in preventivi di spesa articolati in base alla «scheda programma» approvata dal Comitato agevolazioni.

5. I criteri di ammissibilità delle spese inserite nella «scheda programma», nonché la loro tipologia e misura, compresa quella di eventuali spese riconoscibili in misura forfettaria, saranno determinati con delibera del Comitato agevolazioni.

6. Sono ammissibili all'intervento le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione del programma che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento.

7. Il Comitato potrà determinare la misura del finanziamento, ivi compresa la quota riconoscibile in misura forfettaria, sulla base della valutazione del programma promozionale e del preventivo dei costi presentati.

8. Il tasso d'interesse del finanziamento è pari al 15 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; in ogni caso, tale tasso non può essere inferiore allo 0,50 per cento annuo.

9. Su motivata richiesta del richiedente, il Comitato agevolazioni può prevedere l'erogazione di un anticipo fino ad un massimo del 30 per cento del finanziamento deliberato.

10. La misura e le condizioni dell'intervento sono deliberate dal Comitato agevolazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento comunitario «de minimis».

11. Il Comitato può accordare alle PMI beneficiarie una riduzione delle garanzie da prestare fino al 60 per cento del finanziamento, in relazione all'affidabilità delle stesse, con particolare riguardo alla loro capacità di rimborsare il finanziamento medesimo.

12. Le modalità di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilità e tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, sono preventivamente stabilite con apposite circolari approvate dal Comitato agevolazioni, da pubblicarsi nel sito web istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it); il relativo avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 10.

Funzioni di controllo

1. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali il Ministero dello sviluppo economico esercita una funzione di vigilanza e controllo sulla gestione del Fondo rotativo.

2. Al fine di valutare l'efficacia degli investimenti dei fondi pubblici, in ordine alla realizzazione dei singoli progetti approvati, il Ministero dello sviluppo economico, anche mediante ispezioni «in loco», accerta la realizzazione dei programmi e verifica il loro stato di attuazione. A tal fine, il Ministero può avvalersi della collaborazione dell'Agenzia per il commercio estero (ex *ICE)* e di altri soggetti istituzionali nell'ambito delle rispettive competenze. Il programma annuale dei controlli e i loro esiti sono deliberati dal Comitato agevolazioni.

3. Le eventuali spese di missione, relative all'effettuazione dei controlli, sono finanziate secondo quanto previsto dalla normativa sulle suddette spese di missione.

Art. 11.

Attività e obblighi del gestore

1. Le attività e gli obblighi in capo al soggetto gestore degli interventi di cui al presente decreto nonché i relativi compensi e le modalità di rendicontazione sono determinati con convenzione.

2. Resta in vigore, fino alla naturale scadenza della stessa, la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e Simest S.p.A. stipulata in data 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.A., e successiva convenzione aggiuntiva del 18 gennaio 2002.

2. Fino alla data di scadenza dell'attuale convenzione l'ente gestore continua ad operare sulle risorse del Fondo rotativo di cui alla legge n. 394 del 1981, giacenti sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22044, nonché a rendicontare al Ministero vigilante, con i criteri e le procedure attualmente vigenti.
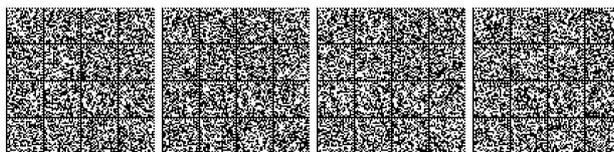
Art. 12.

Composizione e compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo rotativo

1. L'organo competente ad amministrare il Fondo rotativo è il Comitato agevolazioni, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, composto da tre rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante designato dalle Regioni e da un rappresentante designato dall'Associazione bancaria italiana.

2. Il Comitato agevolazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni:

a) definisce i criteri, le modalità operative e le direttive per gli interventi nell'ambito dei termini, delle modalità e delle condizioni fissati dal presente decreto;

b) approva le circolari operative che disciplinano le modalità di concessione delle agevolazioni;

c) delibera le singole operazioni di agevolazione, fissandone le condizioni;

d) delibera in ordine alle modifiche, alle revoche, alle rinunzie e alle transazioni relative alle operazioni medesime, nonché all'avvio di azioni giudiziarie;

e) delibera sul programma annuale di attività ispettive e di controllo in ordine alla realizzazione dei progetti approvati;

f) approva, nel rispetto dei termini previsti dalle norme e in tempo utile per gli adempimenti successivi delle amministrazioni competenti, il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo, destinati agli interventi previsti dalle presente delibera;

g) delibera in ordine alle commissioni maturate per l'attività svolta dal soggetto gestore del Fondo;

h) effettua il monitoraggio periodico dell'effettivo rispetto della quota di riserva del 70 per cento destinata alle piccole e medie imprese;

i) delibera, entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine alla relazione sull'attività svolta, sulle operazioni accolte e su una analisi comparata dei dati riferiti all'ultimo biennio;

l) delibera in ordine alle proposte avanzate dal soggetto gestore per il miglioramento del rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti;

m) approva annualmente la situazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze a carico del Fondo rotativo, alla data del 31 dicembre precedente, nonché la loro rendicontazione;

n) delibera, nel caso di insufficienti risorse a valere sul Fondo, previa informazione al Ministro eventuale sospensione temporanea dell'operatività di uno o più interventi di cui al presente decreto, con propria circolare;

o) delibera su questioni specifiche e di carattere generale relative all'amministrazione del Fondo, nell'ambito delle disposizioni del presente decreto.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto verrà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto il Comitato agevolazioni emana le previste delibere applicative assicurandone adeguata pubblicizzazione sui siti web del gestore e del Ministero dello sviluppo economico.

3. Il Comitato agevolazioni, nominato con decreto ministeriale 23 settembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni, resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

4. Sino alla piena operatività di tutti gli atti applicativi restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

Art. 14.

Decorrenza

1. Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 170

13A03063

DECRETO 22 marzo 2013.

Graduatoria dei programmi ammissibili alle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto 13 dicembre 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante le disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
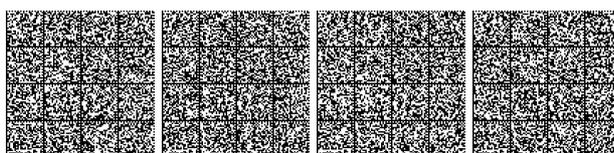
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C(2007)5618 def. cor., pubblicata nella G.U.U.E. C 90 dell'11 aprile 2008 e s.m.i.;

Visto il Programma operativo interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» FESR 2007-2013 (di seguito «POI Energie»), approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C(2007)6820 del 20 luglio 2007, come modificata dalla Decisione n. C(2012)9719 del 19 dicembre 2012 ed in particolare la linea di attività 1.1 «Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio», dell'Asse I dello stesso POI Energie;

Considerato che, la linea di attività 1.1 del POI è finalizzata all'attivazione di filiere delle biomasse, con l'obiettivo di sviluppare metodologie di costruzione di filiere integrate, del trattamento, trasporto e trasformazione della biomassa anche attivando progetti sperimentali che interessino la produzione di calore ed elettricità, di biocarburanti e di biogas;

Vista la convenzione stipulata in data 15 maggio 2009 con la quale l'Autorità di gestione - Regione Puglia - ha delegato l'attuazione delle linee di attività 1.1, 1.2 e 2.1, del POI Energie alla direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico in qualità di organismo intermedio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278, concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse collegati, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 luglio 2010, n. 157;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2011 (di seguito «Bando biomasse»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2011, n. 294, recante il bando adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto 23 luglio 2009, attuativo della linea di attività 1.1 del POI Energie e finalizzato alla realizzazione di interventi di attivazione di filiere delle biomasse;

Vista l'ammissione al visto ed alla registrazione del predetto decreto 13 dicembre 2011 rilasciata dalla Corte dei conti in data 15 maggio 2012, Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 53;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012 e 9 agosto 2012, recanti modifiche e integrazioni al bando biomasse;

Vista la convenzione stipulata il 15 dicembre 2011 con cui il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali ha affidato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del bando biomasse, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a., le funzioni di soggetto gestore incaricato dello svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni relative al bando biomasse;

Visto il decreto direttoriale n. 377 del 25 febbraio 2013, recante la rimodulazione delle risorse finanziarie destinate alle linee di attività 1.1 e 1.2 dell'Asse I del POI Energie;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 febbraio 2013, in corso di registrazione, che destina alla concessione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento presentati in esito al bando biomasse l'importo aggiuntivo di euro 15.000.000,00;

Considerato che, sulla base di quanto precede, le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al bando biomasse ammontano a euro 115.000.000,00;

Vista la nota n. prot. 4690 del 22 marzo 2013 con cui il soggetto gestore ha trasmesso la proposta di graduatoria dei programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni disposte dal bando biomasse;

Ritenuta la predetta proposta di graduatoria rispondente e coerente con le disposizioni contenute nel bando biomasse e con la disciplina regolamentare applicabile;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2011, è approvata la graduatoria dei programmi ammissibili alle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse che integrino obiettivi energetici di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse. La graduatoria, nella quale sono indicati i programmi agevolabili sulla base delle risorse finanziarie disponibili, è riportata nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La concessione delle agevolazioni ai programmi che, in base alla graduatoria di cui al comma 1, sono agevolabili parzialmente o interamente a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 febbraio 2013 citato nelle premesse, è subordinata alla registrazione del medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2013

Il direttore generale: SAPPINO
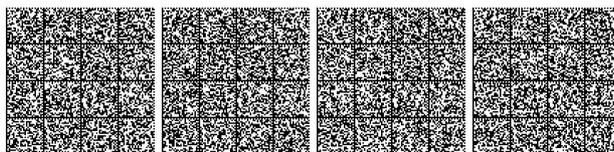
ALLEGATO A

INIZIATIVE AGEVOLABILI

Ragione Sociale	Regione	Sezione di cui al nuovo art. 3 come modificato dal DM 15/03/2012	Dimensione d'impresa (P/M/G)	Punteggio	Investimento ammesso	Contributo c/impianti	Finanziamento agevolato	Agevolazioni totali	Note
G.M.G. E.R. RINNOVABILI s.r.l.	Calabria	b	P	64	5.573.379,16	1.890.000,00	1.676.000,00	3.566.000,00	
IAVAZZI AMBIENTE	Campania	b	P	43	23.512.580,00	6.929.000,00	10.283.000,00	17.212.000,00	
Sarno Ecologia e Ambiente	Campania	a	P	70	7.523.133,87	1.413.000,00	2.869.000,00	4.282.000,00	
S. Agricola Santa Maria della Foce	Campania	a	P	70	6.899.891,75	1.279.000,00	2.597.000,00	3.876.000,00	
FASTECO	Sicilia	a	P	67	19.872.181,10	6.468.000,00	5.964.000,00	12.432.000,00	
COMET BIO Srl	Sicilia	a	M	72	5.975.283,50	1.477.000,00	2.998.000,00	4.475.000,00	
AGRIBIOPOWER	Calabria	a	P	65	5.177.290,25	1.081.000,00	2.196.000,00	3.277.000,00	
Biocogein	Campania	a	P	65	8.335.854,02	2.027.000,00	3.210.000,00	5.237.000,00	
Isola d'Agri	Campania	a	M	64	4.701.492,42	461.000,00	935.000,00	1.396.000,00	
Agri-Sigma	Puglia	a	P	62	5.182.786,13	1.050.000,00	1.097.000,00	2.147.000,00	
COSAL	Puglia	a	P	60	7.533.329,09	1.591.000,00	3.230.000,00	4.821.000,00	
Agrispes Srl	Puglia	a	P	59	4.956.185,56	896.000,00	930.000,00	1.826.000,00	
Natur Farm	Puglia	a	P	59	5.183.200,00	1.012.000,00	1.041.000,00	2.053.000,00	
New Green Bio	Puglia	a	P	54	3.735.873,36	400.000,00	813.000,00	1.213.000,00	
Sud Rienergy	Calabria	a	P	54	4.597.434,73	1.122.000,00	2.279.000,00	3.401.000,00	
Nuova Energia	Calabria	a	P	50	5.087.478,00	1.901.000,00	1.686.000,00	3.587.000,00	
Power Med	Sicilia	a	P	50	6.130.299,99	1.490.000,00	2.543.000,00	4.033.000,00	
Green Oil	Sicilia	a	M	50	5.948.966,35	1.423.000,00	2.888.000,00	4.311.000,00	
MOLINO DI SICILIA	Sicilia	a	G	70	4.921.428,57	372.000,00	1.487.000,00	1.859.000,00	
Imet Energia	Campania	a	G	70	7.215.895,00	790.000,00	3.161.000,00	3.951.000,00	
Naturenergy	Puglia	a	G	57	5.503.000,00	812.000,00	3.250.000,00	4.062.000,00	
BIOMASSA SUD SRL	Sicilia	a	M	47	5.705.800,00	1.317.000,00	2.673.000,00	3.990.000,00	
AMIU Bari SPA	Puglia	a	G	47	15.520.121,42	2.184.000,00	8.736.000,00	10.920.000,00	*
APULIA AGROENERGY	Puglia	a	P	46	4.078.000,00	1.183.000,00	1.050.000,00	2.233.000,00	**
Bio-Gas Cilentano	Campania	a	P	45	3.146.165,41	904.000,00	802.000,00	1.706.000,00	**
Pileri	Sicilia	a	M	41	4.242.494,84	796.000,00	1.617.000,00	2.413.000,00	**
					186.259.544,52	**42.268.000,00**	**72.011.000,00**	**114.279.000,00**	

Legenda note

* Programma per euro 7.927.000 agevolato con le risorse rivenienti dal DM 27/02/2013

** Programma interamente agevolato con le risorse rivenienti dal DM 27/02/2013

INIZIATIVE CONSIDERATE NON AMMISSIBILI SULLA BASE DEL PUNTEGGIO

Ragione Sociale	Regione	Sezione di cui al nuovo art. 3 come modificato dal DM 15/03/2012	Dimensione d'impresa (P/M/G)	Punteggio	Investimento proposto	Contributo c/impianti	Finanziamento agevolato	Agevolazioni totali
Green Power Four Fg	Puglia	a	P	39	5.488.000,00	0,00	0,00	0,00
Agricola Lenti	Calabria	a	P	39	4.061.000,00	0,00	0,00	0,00
Moschetto Biogas Srl	Puglia	a	G	37	5.807.262,83	0,00	0,00	0,00
AMIU Taranto SpA	Puglia	a	G	36	17.455.000,00	0,00	0,00	0,00
Prospettiva in Fitoenergy	Puglia	a	P	35	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Balice Distillati	Puglia	a	G	27	6.120.900,00	0,00	0,00	0,00
Desar Energia	Campania	a	G	24	22.962.796,00	0,00	0,00	0,00
4GFS Green Power	Sicilia	b	P	0	12.695.520,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio Sicily Biofuel	Sicilia	b	P	0	12.640.000,00	0,00	0,00	0,00
					93.230.478,83			

13A03217
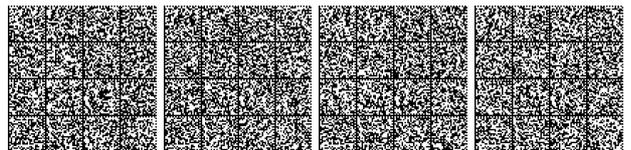
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 9 gennaio 2013.

Approvazione della tabella di corrispondenza per l'inquadramento nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, del personale in servizio a tempo indeterminato presso il soppresso Istituto per il commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 14, comma 26 septies, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti i commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernenti la soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, come sostituiti dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, tra l'altro, prevede l'istituzione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata "ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane";

Visti, in particolare, i commi 26-*septies* e 26-*octies*, aggiunti ai commi da 18 a 26 dalla legge da ultimo citata, il primo dei quali prevede che "i dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera *a)* del comma 26-*sexies*, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva", mentre il secondo stabilisce che "i dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale ed accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento All'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello del personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti";

Tenuto conto che, in base alla ricognizione effettuata, il personale con contratto a tempo indeterminato del soppresso Istituto risulta essere di 578 unità, di cui 40 dirigenti di seconda fascia, 8 professionisti, 530 unità personale appartenente alle aree. di cui 404 appartenenti all'area C, 118 appartenenti all'area B e 8 appartenenti all'area A;

Considerato che con avviso del 4 giugno 2012, riservato al predetto personale, è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per titoli ai fini dell'individuazione del contingente di personale da trasferire all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ai sensi del comma 26 dell'articolo 14 della legge sopra citata;

Considerato che la suddetta procedura si è conclusa con l'approvazione della graduatoria per la individuazione del contingente di 450 unità di personale - ai sensi del sopravvenuto decreto-legge n. 83 del 2012 - da trasferire all'Agenzia, e che il restante personale del soppresso Istituto sarà trasferito al Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione delle tabelle di corrispondenza in applicazione del precitato comma 26-*septies* dell'articolo 14, fermo restando, all'atto del trasferimento al Ministero dello sviluppo economico, il mantenimento dell'inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;

Visti il contratto collettivo di lavoro relativo al personale del comparto enti pubblici non economici e il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri, quadriennio normativo 1998-2001, entrambi sottoscritti il 16 febbraio 1999;

Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale degli enti pubblici non economici quadriennio normativo 2006-2009 del 1° ottobre 2007 e il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri, quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 14 settembre 2007, i quali contengono la disciplina degli ordinamenti professionali del personale;

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo quadriennio 2006-2009 del personale non dirigenziale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, stipulato il 24 maggio 2010;

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo quadriennio 2006-2009 del personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 29 aprile 2008;

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo quadriennio 2006-2009 del personale non dirigenziale dell'ex Ministero delle comunicazioni del 24 ottobre 2008;

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo quadriennio 2006-2009 del personale non dirigenziale dell'ex Ministero del commercio internazionale del 14 novembre 2008;

Visti il contratto collettivo di lavoro relativo al personale con qualifica dirigenziale dell'area VI (enti pubblici economici e agenzie fiscali) sottoscritto il 21 luglio 2010 e il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I (ministeri e agenzie), quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 12 febbraio 2010;

Ritenuto necessario, ai fini dell'individuazione dell'area di inquadramento per il personale delle aree, confrontare i rispettivi contratti nazionali di riferimento,
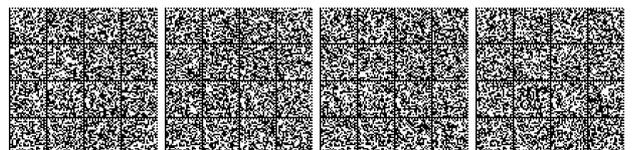
e in particolare le mansioni, i compiti, le responsabilità ed i titoli di accesso relativi alle posizioni professionali contenute nelle declaratorie di area degli ordinamenti professionali del comparto enti pubblici non economici e ministeri, tenendo conto altresì delle previsioni dei CCNI;

Ritenuto opportuno rimettere alla valutazione successiva delle Amministrazioni presso le quali il personale del soppresso Istituto verrà trasferito la determinazione della corrispondenza con i profili professionali individuati in sede di contrattazione integrativa, provvedendo a definire con il presente decreto esclusivamente la confluenza tra le posizioni e le fasce economiche e le fasce all'interno delle aree ai soli fini economici;

Considerato, ai fini dell'inquadramento dei professionisti dipendenti, che nell'ambito del comparto ministeri e nell'area I della dirigenza non è attualmente prevista un'autonoma regolamentazione per tale categoria;

Visto l'art. 78 del contratto collettivo dell'area VI per il quadriennio 2002-2005 stipulato il l° agosto 2006, che, al comma 4, precisa che l'inclusione dei professionisti dipendenti in un'area comune con la dirigenza avviene in quanto essi rappresentano "un'area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale", "ferma restando la fondamentale distinzione di ruoli e di funzioni" rispetto alla dirigenza;

Considerato inoltre che l'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del sopra citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri, quadriennio normativo 1998-2001, nel prevedere l'istituzione della separata area dei -professionisti dipendenti", la colloca nell'ambito dell'area C, corrispondente all'attuale area terza;

Ritenuto opportuno prevedere, per il personale proveniente dal soppresso Istituto inquadrato nell'area dei professionisti, il mantenimento - in via provvisoria e sino ad eventuale passaggio in mobilità verso altri enti del comparto - della qualifica professionale posseduta al momento della soppressione;

Visti il contratto collettivo dell'area VI del 21 luglio 2010, nonché i contratti collettivi del comparto enti pubblici non economici del 18 febbraio 2009 e ministeri del 23 gennaio 2009, relativi al biennio economico 2008/2009;

Ritenuto necessario, ai fini della confluenza nelle fasce retributive del comparto ministeri, confrontare gli importi dei trattamenti tabellari, fermo restando il diritto all'assegno ad personam secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 26-*octies*, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011;

Confrontate le rispettive voci retributive tabellari e individuata la corrispondenza in base al criterio della maggiore prossimità degli importi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni:

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il d.P.C.M. 13 dicembre 2011, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e la semplificazione Pres. Filippo Patroni Griffi;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 5 dicembre 2012;

Vista la proposta del Ministro dello sviluppo economico pervenuta con nota prot. n. 0035666 del 5 dicembre 2012;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. E' approvata l'allegata tabella di corrispondenza per l'inquadramento nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico del personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso Istituto nazionale per il commercio con l'estero ai sensi dell'articolo 14, comma 26-*septies*, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011. n. 111, aggiunto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 2.

1. Il personale di ruolo a tempo indeterminato del soppresso Istituto nazionale per il commercio con l'estero appartenente all'area dei professionisti può transitare in mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verso amministrazioni del comparto enti pubblici non economici. Al fine di agevolarne la ricollocazione, il Dipartimento della funzione pubblica effettua entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto una ricognizione presso le amministrazioni del comparto. Le disponibilità sono comunicate agli interessati affinché possano valutarle ai fini della mobilità.

2. All'esito del passaggio per mobilità sono adottati i necessari provvedimenti per l'assegnazione delle risorse finanziarie corrispondenti al trattamento stipendiale del personale trasferito all'amministrazione di destinazione.

3. Nelle more della procedura di mobilità, al personale di cui al comma I continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico dell'area VI - area professionisti. Il predetto personale che entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto non sia transitato nei ruoli di altri enti del comparto è inquadrato nel ruolo del personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico, area terza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 9 gennaio 2013

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 281

ALLEGATO

TABELLA DI CORRISPONDENZA

	SOPPRESSO ICE	**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**
PERSONALE DIRIGENTE	**Dirigente di II fascia**	**Dirigente di II fascia**
PERSONALE NON DIRIGENZIALE	**Area C – C5**	**Terza area (*) – F5 Posizione di accesso F1**
	Area C – C4	**Terza area – F4 Posizione di accesso F1**
	Area C – C3	**Terza area – F3 Posizione di accesso F1**
	Area C – C2	**Terza area – F2 Posizione di accesso F1**
	Area C – C1	**Terza area – F1 Posizione di accesso F1**
	//	**Seconda area – F6**
	//	**Seconda area – F5**
	Area B – B3	**Seconda area – F4 Posizione di accesso F2**
	Area B – B2	**Seconda area – F3 Posizione di accesso F2**
	Area B – B1	**Seconda area – F2 Posizione di accesso F2**
	//	**Seconda area – F1 Posizione di accesso F1**
	Area A – A3	**Prima area – F3 Posizione di accesso F1**
	Area A – A2	**Prima area – F2 Posizione di accesso F1**
	Area A – A1	**Prima area – F1 Posizione di accesso F1**

(*) *Nella terza area è compreso il personale dei ruoli ad esaurimento, che conserva il proprio trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, aggiunto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*

13A03075
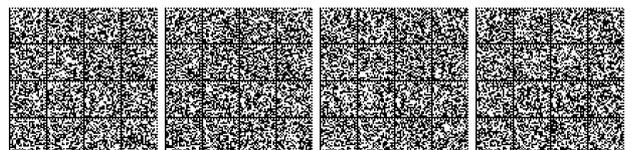
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2 aprile 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti nelle iniziative finalizzate al superamento delle situazioni di criticità in atto nei territori dei comuni di Montaguto (Avellino), Ischia (Napoli), frazione Pilastri, Casamicciola Terme (Napoli) e Nocera Inferiore (Salerno). (Ordinanza n.73).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 aprile 2012;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3920 del 28 gennaio 2011 e n. 4011 del 22 marzo 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi franosi verificatisi nella frazione di Pilastri nel comune di Ischia, il 30 aprile 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009, con il quale i predetti stati di emergenza sono stati prorogati, da ultimo, fino al 31 dicembre 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3484 del 22 dicembre 2005, n. 3521 del 2 maggio 2006, n. 3532 del 13 luglio 2006, n. 3591 del 24 maggio 2007, n. 3849 del 19 febbraio 2010 e n. 3863 del 31 marzo 2010, e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento dei contesti di criticità in rassegna, anche in un ambito di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e di compromissione delle opere già realizzate;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento delle situazioni di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Campania;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione al contesto di criticità emergenziale conseguente alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868/2010, e successive modifiche ed integrazioni, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla conclusione dell'intervento relativo alla sistemazione idraulica del versante medio basso della frana per un importo pari a euro 295.619.30 oltre IVA, ricompreso nel programma di intervento approvato con decreto del Commissario delegato n. 9 del 1° dicembre 2011, nonché all'attuazione dei seguenti interventi di somma urgenza da realizzarsi con le relative procedure ordinarie:

a) interventi di somma urgenza al piede di frana e di sistemazione del Rio Schiavone per un importo complessivo massimo pari ad euro 150.000,00;

b) interventi di somma urgenza nella parte medio alta e nelle aree del settore «E» per un importo complessivo massimo pari ad euro 150.000,00.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, nonché per far fronte, ai sensi del suddetto decreto n. 9, a tutte le obbligazioni già assunte a tutto il 30 aprile 2012 di cui all'allegata relazione tecnico/finanziaria, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare le residue risorse disponibili per gli interventi nel contesto di criticità di cui trattasi, di cui al comma 4 dell'art. 5 della citata ordinanza n. 3868/2010 e successive modifiche ed integrazioni, disponibili nel bilancio del Dipartimento medesimo.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, altresì, al trasferimento delle opere e degli interventi già realizzati alla Regione Campania od agli altri soggetti ordinariamente competenti, unitamente alla copia della
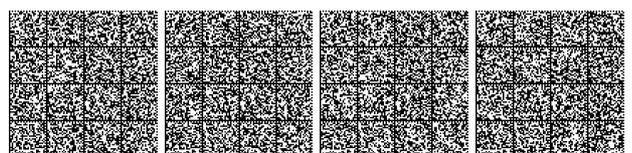
documentazione tecnica, amministrativa e contabile. Al termine dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al trasferimento delle opere e di copia della pertinente documentazione alla Regione Campania od agli altri soggetti ordinariamente competenti.

4. A conclusione degli interventi di cui al presente articolo, le eventuali risorse residue sono versate sulla contabilità speciale di cui al successivo art. 2, comma 3.

Art. 2.

1. Ad eccezione di quanto previsto all'art. 1, commi 1 e 2 della presente ordinanza, la Regione Campania è individuata quale Amministrazione competente in via ordinaria a coordinare gli interventi già programmati conseguenti all'evento di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868/2010, e successive modifiche ed integrazioni e le attività di monitoraggio strumentale della frana, anche avvalendosi dei centri di competenza già attivi per il suddetto monitoraggio, nonché al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3532/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al trasferimento alla Regione Campania di copia di tutta la pertinente documentazione tecnica, amministrativa e contabile, allegando una relazione sullo stato di attuazione del programma di interventi approvato con decreto n. 9 rep. 6454 del 1° dicembre 2011 da cui risultino gli interventi e le attività da completare in via ordinaria. Per l'attuazione del presente comma, nonché per il trasferimento delle opere già ultimate e collaudate, l'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania è individuato quale soggetto responsabile. Nelle more del trasferimento delle opere già ultimate e collaudate gli enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie interessate continuano le attività di sorveglianza sulle stesse nell'ambito delle loro competenze e con le modalità già in uso.

3. Per il completamento delle attività di cui alla tabella allegata alla presente ordinanza, già ricomprese nel programma di intervento approvato con decreto del commissario delegato n. 9 del 1° dicembre 2011, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad effettuare il versamento della somma di euro € 3.300.000,00 a valere sulle risorse disponibili per gli interventi nel contesto di criticità di cui trattasi e disponibili nel bilancio del dipartimento, sulla contabilità speciale n. 3180 che viene intestata al Coordinatore dell'area lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione della Regione Campania per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, constatata la necessità del perdurare della contabilità speciale in relazione al crono programma e dello stato di avanzamento degli interventi.

4. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al presente articolo residuino delle risorse sulla contabilità speciale, l'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

5. A seguito dell'avvenuta approvazione del piano di cui al comma 4 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite sul bilancio della Regione Campania ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. L'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.

6. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

7. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

8. Il coordinatore dell'area lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione della Regione Campania a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 3, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

Art. 3.

1. Al fine di valutare l'efficacia degli interventi e l'evoluzione del fenomeno franoso di cui alla presente ordinanza l'assessore ai lavori pubblici, difesa suolo e protezione civile della Regione Campania si avvale dell'opera di un Comitato tecnico-scientifico composto da otto membri di cui due nominati dal Dipartimento della protezione civile, due nominati dalla Regione Campania, e quattro nominati dai centri di competenza che operano per il monitoraggio della frana.
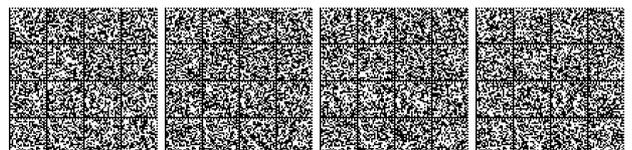
2. L'assessore ai lavori pubblici, difesa suolo e protezione civile della Regione Campania provvede alla costituzione del Comitato tecnico-scientifico, prevedendo che l'opera del medesimo venga svolta a titolo gratuito.

3. Con successivo provvedimento dell'assessore ai lavori pubblici, difesa suolo e protezione civile della Regione Campania verranno disciplinate le modalità di funzionamento del predetto comitato.

Art. 4.

1. La Regione Campania è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in atto nei territori di Ischia (Napoli), frazione Pilastri, Casamicciola Terme (Napoli) e Nocera Inferiore (Salerno).

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla Regione Campania, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.

3. L'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della medesima Regione, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, le risorse disponibili sulle contabilità speciali n. 2941 e n. 1392 vengono intestate al coordinatore dell'area lavori pubblici, opere pubbliche attuazione ed espropriazione della Regione Campania fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, e comunque non oltre ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, constatata la necessità del perdurare della contabilità speciale in relazione al crono programma e dello stato di avanzamento degli interventi. L'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.

5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 4 residuino delle risorse sulla contabilità speciale, l'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

6. A seguito dell'avvenuta approvazione del piano di cui al comma 5 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite sul bilancio della Regione Campania ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. L'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.

7. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

8. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

9. L'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile ed il coordinatore dell'area lavori pubblici, opere pubbliche attuazione ed espropriazione della Regione Campania, a seguito, rispettivamente, dell'attività di competenza e della chiusura delle contabilità speciali di cui al comma 4, provvedono, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2013

Il capo del dipartimento: GABRIELLI

13A03065

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 11 aprile 2013.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonchè dei consigli circoscrizionali, fissate nei mesi di maggio e giugno 2013. (Delibera n. 258/13/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio dell'11 aprile 2013;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali »;

Vista la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali»;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali» e, in particolare, l'art. 18;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare, l'art. 23, commi 14 e ss.;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2013 con il quale sono state fissate per i giorni 26 e 27 maggio 2013 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, e per i giorni 9 e 10 giugno 2013 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

Vista la legge della Regione Autonoma della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 56 del 28 marzo 2013, con il quale si è provveduto a fissare per i giorni 26 e 27 maggio 2013, con eventuale turno di ballottaggio al 9 e 10 giugno 2013, la data delle elezioni comunali nella regione Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante il Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013;

Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 21 del 22 marzo 2013, con il quale si è provveduto a fissare per il giorno 26 maggio 2013, con eventuale turno di ballottaggio al 9 giugno 2013, la data delle elezioni per il rinnovo del Comune di Pergine Valsugana (Provincia di Trento);

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana» e successive modifiche;

Vista la legge regionale della Regione Siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»;

Vista la legge regionale della regione Sicilia 5 aprile 2011, n. 6 recante «Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 4 aprile 2011, n. 16, parte I;

Visto il decreto dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione siciliana n. 78 del 10 aprile 2013, con il quale sono state fissate per i giorni 9 e 10 giugno 2013, con eventuale turno di ballottaggio al 23 e 24 giugno 2013, la data delle elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Presidenti delle circoscrizioni e dei Consigli circoscrizionali della Regione siciliana;

Tenuto conto che per domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013 e per domenica 9 e lunedì 10 giugno 2013 è previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo di numerose amministrazioni comunali, il cui elenco è reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: http://www.agcom.it/;

Viste le note del 4 aprile 2013 con le quali, in ragione dell'impossibilità di effettuare le consultazioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, allo stato non ancora costituita, l'Autorità ha trasmesso lo schema di provvedimento, recante le «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei consigli comunali, nonchè dei consigli circoscrizionali, fissate nei mesi di maggio e giugno 2013», ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Udita la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni dei Sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 26 e 27 maggio 2013, e per i giorni 9 e 10 giugno 2013, e si applicano nei confronti delle emittenti locali che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali interessati dalla consultazione. L'elenco dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali è reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono altresì all'eventuale turno di ballottaggio le cui elezioni sono fissate per i giorni 9 e 10 giugno 2013 e, relativamente alle elezioni comunali nella regione Sicilia, per i giorni 23 e 24 giugno 2013.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.

4. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui ai commi 1 e 2.

5. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui al presente provvedimento con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascuna consultazione.

6. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e 7 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorità. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.
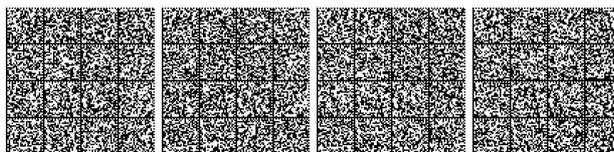
TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE

Capo I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Art. 2.

Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli comunali da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi e per il restante 50 per cento in modo paritario.

II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) nei confronti delle liste o coalizioni di liste collegate alla carica di Sindaco nei comuni da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli comunali.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l'Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

Art. 3.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto al precedente art. 2, comma 2, numero II; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 - 19:59; seconda fascia 12:00 - 14:59; terza fascia 21:00 - 23:59; quarta fascia 7:00 - 8:59;
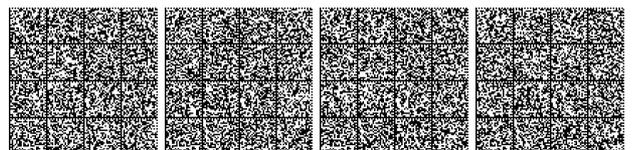
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.

Art. 4.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito.

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC resi disponibili sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: http://www.agcom.it/;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti di cui al comma 1 e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l'Autorità, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature nei territori interessati dalle consultazioni e nel quale la suddetta emittente è autorizzata a trasmettere. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EC resi disponibili sul sito web dell'Autorità.

Art. 5.

Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l'Autorità.

Art. 6.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 7.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
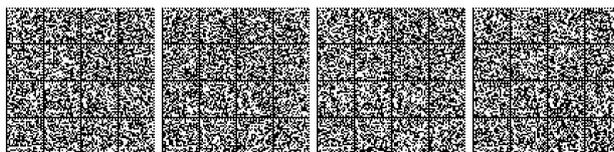
4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 8.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal Capo I del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 9.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal codice di autoregolamentazione.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, dell'Autorità, come definite all'art. 2, comma 1, lettera *aa)*, n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 10.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *u)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
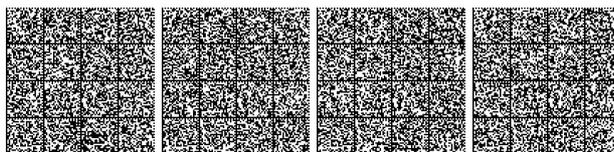
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal presente provvedimento.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 11.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in relazione ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 12.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 13.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 14.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
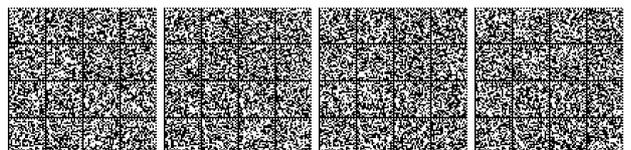
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 15.
Sondaggi politici ed elettorali

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16.
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre alle attività già precisate nelle norme che precedono, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Art. 17.
Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento sono perseguite d'ufficio dall'Autorità al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-*quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni attuative recate dal presente provvedimento.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore cui la violazione è imputata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e se accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma 3.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può avviare l'istruttoria ove ad un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti le emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1 provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità.
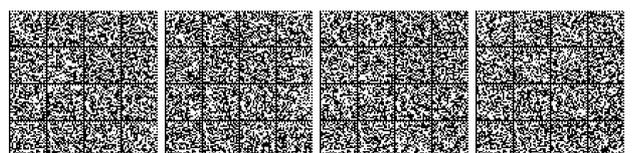
10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione, decorrenti dal ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione servizi media - Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati Territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.

13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione a quanto ivi prescritto.

14. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa quotidiana sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

17. L'Autorità, nell'ipotesi di accertamento di violazione delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *s)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo al titolare di cariche di governo o ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

TITOLO VI

TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 18.

Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti con criterio paritario tra i candidati ammessi al ballottaggio. Continuano a trovare applicazione anche per il turno di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Art. 19.

Turno elettorale in Sicilia

1. Il presente provvedimento produce effetti anche per le elezioni comunali nella regione Sicilia fissate per i giorni 9 e 10 giugno 2013 a far tempo dal quarantacinquesimo giorno precedente la data del voto (25 aprile 2013), data dalla quale vanno computati i termini di cui ai precedenti artt. 4 e 12.

La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è resa disponibile nel sito web dell'Autorità all'indirizzo http://www.agcom.it/.

Roma, 11 aprile 2013

Il Presidente: CARDANI

Il Commissario relatore: MARTUSCIELLO

13A03392
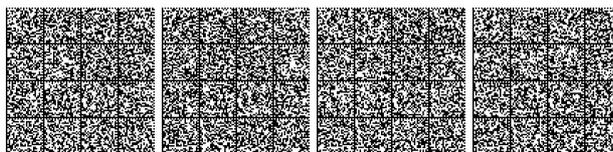
CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 29 marzo 2013, n. **11345**.

Agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui al decreto 24 settembre 2010. Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 21364 del 16 giugno 2011.

Alle imprese interessate

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - Invitalia

Con la circolare n. 21364 del 16 giugno 2011 sono state fornite alcune indicazioni operative per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo del 24 settembre 2010.

In considerazione dell'esigenza di chiarire alcuni aspetti e di fornire ulteriori indicazioni, alla circolare n. 21364 del 16 giugno 2011 sono apportate le modifiche e le integrazioni di seguito indicate.

Con riferimento al punto 3. Agevolazioni concedibili.

Al punto 3.2 dopo le parole «forme di aiuto concedibili» sono aggiunte le parole: «anche in combinazione tra di loro».

Al punto 3.3 le parole «nella misura massima del 25%» sono sostituite dalle parole: «nel limite massimo del 75%». Inoltre, dopo il primo periodo è aggiunto: «La percentuale effettiva del finanziamento agevolato viene determinata in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti, dei relativi ambiti di intervento e nel rispetto delle intensità massime di aiuto concedibili di cui al punto 3.1 anche tenuto conto delle agevolazioni da concedere nelle altre forme previste al punto 3.2 e del contributo finanziario a carico dei soggetti beneficiari di cui al punto 3.7 nonché in considerazione delle risorse finanziarie disponibili».

Al punto 3.7. sono eliminate le seguenti parole: «proporzionalmente alla realizzazione dei programmi agevolati,» e «Nel caso di apporto di risorse proprie lo stesso deve essere reale e concreto, con esclusione dei profitti attesi e/o dei flussi di cassa previsionali.».

Con riferimento al punto 4. Fase di accesso e negoziazione.

Al punto 4.2 la lettera *a)* è abrogata.

Nel punto 4.2 lettera *e)* le parole «certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, completo di vigenza e dicitura antimafia» sono sostituite dalle seguenti parole: «dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte dell'Agenzia, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come modificato ed integrato dal d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218».

Al punto 4.2 la lettera *f)* è abrogata.

Con riferimento al punto 5. Proposta definitiva di Contratto di sviluppo.

Al punto 5.2 le lettere *i)* e *k)* sono abrogate.

Con riferimento al punto 6. Erogazione delle agevolazioni.

Al punto 6.1 sono eliminate le parole: «Il rapporto tra i contributi erogati ed il totale dei contributi previsti per il progetto non dovrà essere superiore al rapporto tra la quota versata del contributo finanziario a carico dei soggetti beneficiari a copertura degli investimenti ed il totale del contributo finanziario stesso.».

È aggiunto il punto 6.1. bis «L'Agenzia procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa acquisizione della documentazione di cui ai successivi punti 6.2 e 6.4 e allo svolgimento delle verifiche in merito alla vigenza e alla regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria nonché delle altre verifiche stabilite nel contratto di sviluppo di cui art. 10 del D.M. 24 settembre 2010.».

Al punto 6.2 le lettere *f)* e *g)* sono abrogate.

Al punto 6.2 lettera *h)* le parole «il certificato antimafia rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, ovvero, in caso di invarianza dei soggetti controllati di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non più valido il certificato eventualmente già presentato nelle precedenti fasi del procedimento. L'invarianza dei soggetti controllati dovrà essere attestata da specifica dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;» sono sostituite dalle seguenti parole: «una dichiarazione, resa dal legale rappresentante o da un procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in merito all'invarianza rispetto alle precedenti fasi del procedimento dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come modificato ed integrato dal d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218 ovvero, nel caso ci sia stata una variazione di tali soggetti, una dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte dell'Agenzia, delle informazioni antimafia;»

Al punto 6.2 la lettera *i)* è abrogata.

Al punto 6.2 lettera *j)* le parole «la copia della documentazione di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c) d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *i)*. Copia della documentazione di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e) f)*, *g) h)* ed *i)* deve essere fornita anche per via elettronica.» sono sostituite dalle parole: «la copia della documentazione di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c) d)* ed *e)*. Copia della documentazione di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *h)* deve essere fornita anche per via elettronica.».

Al punto 6.2 lettera *j)* sono eliminate le parole «I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto e di quelli installati presso terzi ai sensi del precedente punto 2.7. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili. Contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Contratto di Sviluppo - D.M. 24 settembre 2010 Spesa di euro... dichiarata per la... (prima, seconda...) erogazione».".

È aggiunto il punto 6.2.bis "I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto e di quelli installati presso terzi ai sensi del precedente punto 2.7. A tal fine su ciascun bene deve essere apposta una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile un numero identificativo, che può coincidere anche con il numero di matricola assegnato dal fornitore. Per i beni agevolati a valere su risorse cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale le modalità di informazione e pubblicità dell'intervento, comprese quelle relative alla predetta targhetta, sono specificate nel contratto di sviluppo di cui all'art. 8 del decreto 24 settembre 2010. Al fine di agevolare eventuali controlli e ispezioni, il legale rappresentante o un procuratore speciale deve, inoltre, rendere una specifica dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni stessi. Tale dichiarazione deve essere corredata di un apposito elenco nel quale in relazione a ciascun bene devono essere indicati il numero identificativo apposto sul bene tramite la predetta targhetta, i dati identificativi della fattura (numero, data e fornitore), la descrizione del bene stesso nonché gli estremi identificativi del documento attestante la data dell'eventuale dismissione del bene. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili. Contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Contratto di Sviluppo - D.M. 24 settembre 2010 Spesa di euro... dichiarata per la... (prima, seconda...) erogazione»." per i beni agevolati a valere su risorse cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale deve, inoltre essere indicato "finanziato a valere sul Programma Operativo____________ Asse__ Azione__".

Al punto 6.4 le lettere *e)* ed *f)* sono abrogate.

Al punto 6.4 lettera *g)* le parole "il certificato antimafia rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, ovvero, in caso di invarianza dei soggetti controllati di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non più valido il certificato eventualmente già presentato nelle precedenti fasi del procedimento. L'invarianza dei soggetti controllati dovrà essere attestata da specifica dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;" sono sostituite dalle seguenti parole: "una dichiarazione, resa dal legale rappresentante o da un procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in merito all'invarianza rispetto alle precedenti fasi del procedimento dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come modificato ed integrato dal d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218 ovvero, nel caso ci sia stata una variazione di tali soggetti, una dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte dell'Agenzia, delle informazioni antimafia;"

Al punto 6.4 lettera *i)* le parole "copia della documentazione di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*. Copia della documentazione di cui ai precedenti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)* deve essere fornita anche per via elettronica." sono sostituite dalle seguenti: "copia della documentazione di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *h)*. Copia della documentazione di cui ai precedenti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *g)* ed *h)* deve essere fornita anche per via elettronica.".

Alla fine del punto 6.4 lettera *i)* sono aggiunte le parole "per i beni agevolati a valere su risorse cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale deve, inoltre essere indicato " finanziato a valere sul Programma Operativo____________ Asse__ Azione__".

Roma, 29 marzo 2013

Il Ministro: PASSERA

13A03081
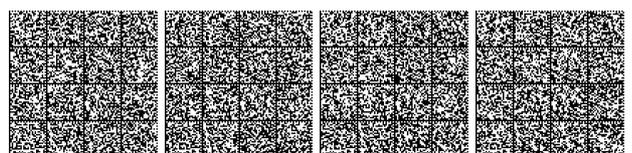
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 aprile 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, previo deposito di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che siano abrogati gli articoli 4-*bis* e 5-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante per effetto delle successive modifiche e integrazioni?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Comitato Promotore Iniziative popolari referendarie e legislative – Via di Torre Argentina n. 76 – 00186 Roma, Tel. 06.68803791. www.radicali.it; www.lisostengo.it

13A03286

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 aprile 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, previo deposito di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete che sia abrogato il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente all'articolo 73, comma 5, limitatamente alle parole: "della reclusione da uno a sei a anni e" e comma 5-*bis*, limitatamente al primo periodo, limitatamente alle parole: "detentive e", e al terzo periodo: "In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata?"

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Comitato Promotore Iniziative popolari referendarie e legislative – Via di Torre Argentina n. 76 – 00186 Roma, Tel. 06.68803791. www.radicali.it ; www.lisostengo.it

13A03287

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 aprile 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, previo deposito di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete che sia abrogata la legge 1° dicembre 1970, n. 898, limitatamente all'articolo 3, numero 2), lettera *b)*, primo capoverso: "In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta?"

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Comitato Promotore Iniziative popolari referendarie e legislative – Via di Torre Argentina n. 76 – 00186 Roma, Tel. 06.68803791. www.radicali.it; www.lisostengo.it

13A03288

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 aprile 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, previo deposito di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante per effetto delle successive modifiche e integrazioni, limitatamente all'articolo 14, comma 5, limitatamente ai seguenti periodi: "Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Comitato Promotore Iniziative popolari referendarie e legislative – Via di Torre Argentina n. 76 – 00186 Roma, Tel. 06.68803791. www.radicali.it; www.lisostengo.it

13A03289

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 aprile 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, previo deposito di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete che sia abrogata la legge 20 maggio 1985, n. 222, limitatamente all'articolo 47, terzo comma, limitatamente al secondo periodo: "In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse?"

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Comitato Promotore Iniziative popolari referendarie e legislative – Via di Torre Argentina n. 76 – 00186 Roma, Tel. 06.68803791. www.radicali.it; www.lisostengo.it

13A03290

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 aprile 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, previo deposito di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che siano abrogati:

la legge 18 novembre 1981, n. 659 "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", nel testo risultante per effetto di successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:
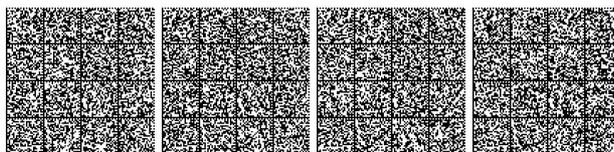
articolo 1;

articolo 3, secondo comma: “A titolo di concorso nelle spese per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo di lire quindici miliardi in favore dei partiti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante.”;

articolo 3, terzo comma: “I contributi per concorso nelle spese elettorali previsti nella presente legge e nell’articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono erogati dal Presidente della Camera dei deputati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalità: *a)* il venti per cento della somma stanziata è ripartita in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto; *b)* la somma residua è ripartita fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti.”;

articolo 3, quarto comma: “Tutte le somme di cui al comma precedente sono erogate in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda le integrazioni previste dal primo comma e dall’articolo 2, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.”;

articolo 3, quinto comma: “Nel termine di cui al precedente comma il presidente del consiglio regionale è tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell’ufficio centrale circoscrizionale relativo all’accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonché l’elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale.”;

articolo 3, sesto comma: “Hanno altresì diritto al contributo di cui all’art. 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto almeno un quoziente in una delle due Camere, nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.”;

articolo 3, settimo comma: “La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell’ultimo comma dell’art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è ridotta al novanta per cento.”;

la legge 8 agosto 1985, n. 413 “Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici”, nel testo risultante per effetto di successive modificazioni e integrazioni, limitatamente all’articolo 1;

la legge 10 dicembre 1993, n. 515 “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”, nel testo risultante per effetto di successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 9;

articolo 9-*bis*;

articolo 12, comma 3, primo periodo, limitatamente alle parole “dagli aventi diritto”;

articolo 15, comma 13: “13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all’articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.”;

articolo 15, comma 14, limitatamente alle parole “che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali”; articolo 15, comma 16, limitatamente alle parole: “Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all’articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.”; articolo 16;

la legge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”, nel testo risultante per effetto di successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 5, comma 4, lettera *g)*, limitatamente alle parole “comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all’articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni;” e alle parole “e per contributo alle spese elettorali quello di cui all’articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659”;

articolo 6;

la legge 2 gennaio 1997, n. 2 “Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici”, nel testo risultante per effetto di successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:

allegato A, sezione “Attività”, voce “crediti per contributi elettorali”, limitatamente alla parola “elettorali”;

allegato A, sezione “Conto economico”, lettera *A)* (Proventi gestione caratteristica), numero 2 (Contributi dello Stato), voce “*a)* per rimborso spese elettorali”, limitatamente alla parola “elettorali”;

allegato B, numero 2), limitatamente alle seguenti parole: “per le spese elettorali”;

la legge 3 giugno 1999, n. 157 “Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici”, nel testo risultante per effetto di successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:

il titolo della legge, limitatamente alle seguenti parole: “elettorali e”; articolo 1, rubrica dell’articolo, limitatamente alla parola “elettorali”;

articolo 1, comma 1: “1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.”;

articolo 1, comma 1-*bis*: “1-*bis*. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-*bis* per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere.”;

articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole “i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché” e alle parole “Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica. Le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall’articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell’economia e delle finanze.”;

articolo 1, comma 3: “3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.”;

articolo 1, comma 5: “5. L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000.”;

articolo 1, comma 5-*bis*: “5-*bis*. Per il rimborso previsto dal comma 1-*bis*, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell’1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell’ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell’ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.”;
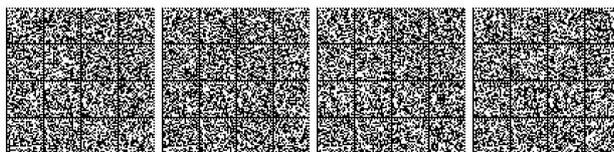
articolo 1, comma 6, limitatamente alle parole "I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno." e alle parole "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.";

articolo 1, comma 8: "8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.";

articolo 2;

articolo 3;

la legge 29 novembre 2004, n. 298 "Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano";

il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", nel testo risultante per effetto di successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 56, comma 2, primo periodo: "Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito.";

articolo 56, comma 3: "3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.";

la legge 6 luglio 2012, n. 96 "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali", limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 1: "1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2. Gli importi di cui al presente comma sono da considerare come limiti massimi.";

articolo 1, comma 4: "4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 1-*bis* e 5-*bis*, della legge 3 giugno 1999, n. 157.";

articolo 1, comma 7: "7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore";

articolo 2;

articolo 3, comma 1: "1. I partiti e movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.";

articolo 3, comma 2: "2. La richiesta si intende effettuata alla data: *a)* di presentazione, ove la stessa sia depositata a mano; *b)* risultante dagli apparecchi riceventi, ove inviata per via telematica; *c)* risultante dal timbro postale dell'ufficio postale accettante, ove si tratti di posta raccomandata o altra posta registrata.";

articolo 3, comma 3: "3. La richiesta è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico che ha depositato il contrassegno di lista. La titolarità delle qualità personali di cui al periodo precedente è comprovata mediante atto notorio ricevuto da un notaio, che è allegato alla richiesta. Alla richiesta è allegata, altresì, la copia autentica del verbale di deposito del contrassegno di lista rilasciato dall'amministrazione competente. La sottoscrizione della richiesta è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, siano state presentate liste di candidati che non siano diretta espressione di partiti e movimenti politici, la richiesta è trasmessa, secondo le modalità previste nei periodi dal primo al quarto del presente comma, da almeno uno dei delegati della lista autorizzati a ricevere comunicazioni e a presentare ricorsi in nome e per conto della stessa.";

articolo 3, comma 4: "4. Qualora più partiti o movimenti politici abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la richiesta è presentata, secondo le modalità previste dal comma 3, in nome e per conto di ciascuno di essi, dai rispettivi rappresentanti legali o tesorieri. Decadono dal diritto alla propria quota di rimborso di cui all'articolo 4 i singoli partiti e movimenti politici che, avendo congiuntamente ad altri depositato il contrassegno di lista, non ne abbiano fatto specifica richiesta nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.";

articolo 4;

articolo 5?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Comitato Promotore Iniziative popolari referendarie e legislative – Via di Torre Argentina n. 76 – 00186 Roma, Tel. 06.68803791. www.radicali.it; www.lisostengo.it

13A03291

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 27 marzo 2013 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani che, previo deposito di certificati di iscrizione alle liste elettorali, dichiarano di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Norme per la legalizzazione della coltivazione e del commercio dei derivati della *cannabis indica*".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Comitato Promotore Iniziative popolari referendarie e legislative – Via di Torre Argentina n. 76 – 00186 Roma, Tel. 06.68803791. www.radicali.it; www.lisostengo.it

13A03292

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio del terminale di rigassificazione offshore della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., ubicato a 12 miglia nautiche al largo del litorale tra Livorno e la foce dell'Arno (Marina di Pisa).

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DEC - MIN prot. 0000093 del 15 marzo 2013, è stata rilasciata alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., identificata dal codice fiscale 07197231009, con sede legale in piazza della Repubblica, 22 - 20124 Milano, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio del terminale di rigassificazione offshore ubicato a 12 miglia nautiche al largo del litorale tra Livorno e la foce dell'Arno (Marina di Pisa), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it.

13A03005

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 marzo 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2805
Yen	120,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,740
Corona danese	7,4553
Lira Sterlina	0,84560
Fiorino ungherese	304,42
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7017
Zloty polacco	4,1804
Nuovo leu romeno	4,4193
Corona svedese	8,3553
Franco svizzero	1,2195
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5120
Kuna croata	7,5940
Rublo russo	39,7617
Lira turca	2,3212
Dollaro australiano	1,2308
Real brasiliano	2,5703
Dollaro canadese	1,3021
Yuan cinese	7,9600
Dollaro di Hong Kong	9,9420
Rupia indonesiana	12447,96
Shekel israeliano	4,6679
Rupia indiana	69,5660
Won sudcoreano	1425,03
Peso messicano	15,8146
Ringgit malese	3,9650
Dollaro neozelandese	1,5308
Peso filippino	52,296
Dollaro di Singapore	1,5900
Baht tailandese	37,423
Rand sudafricano	11,8200

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A03169

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 aprile 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2840
Yen	119,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,881
Corona danese	7,4548
Lira Sterlina	0,84690
Fiorino ungherese	301,91
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7012
Zloty polacco	4,1846

Nuovo leu romeno	4,4185
Corona svedese	8,3110
Franco svizzero	1,2159
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4670
Kuna croata	7,6063
Rublo russo	40,0061
Lira turca	2,3170
Dollaro australiano	1,2267
Real brasiliano	2,5913
Dollaro canadese	1,3006
Yuan cinese	7,9379
Dollaro di Hong Kong	9,9403
Rupia indonesiana	12505,14
Shekel israeliano	4,6388
Rupia indiana	69,5630
Won sudcoreano	1436,24
Peso messicano	15,8285
Ringgit malese	3,9519
Dollaro neozelandese	1,5229
Peso filippino	52,479
Dollaro di Singapore	1,5847
Baht tailandese	37,621
Rand sudafricano	11,8186

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A03170

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 aprile 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2828
Yen	119,96
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,828
Corona danese	7,4535
Lira Sterlina	0,84840
Fiorino ungherese	302,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7013
Zloty polacco	4,1908
Nuovo leu romeno	4,4208
Corona svedese	8,3258
Franco svizzero	1,2167
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4465
Kuna croata	7,6095
Rublo russo	40,5150
Lira turca	2,3205
Dollaro australiano	1,2237
Real brasiliano	2,5912
Dollaro canadese	1,3010
Yuan cinese	7,9639
Dollaro di Hong Kong	9,9575
Rupia indonesiana	12504,21
Shekel israeliano	4,6436
Rupia indiana	69,8550
Won sudcoreano	1432,77
Peso messicano	15,7274
Ringgit malese	3,9540
Dollaro neozelandese	1,5198
Peso filippino	52,485
Dollaro di Singapore	1,5877
Baht tailandese	37,676
Rand sudafricano	11,8463

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A03171

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Plerion»

Con decreto n. 29 del 19 marzo 2013 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 P.O. Box 31-Boxmeer-5830 Olanda, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

PLERION	PLERION 5 SCATOLA DA 2 CPR	AIC 104044019
PLERION	PLERION 10 SCATOLA DA 2 CPR	AIC 104044058
PLERION	PLERION 5 SCATOLA DA 20 CPR	AIC 104044021
PLERION	PLERION 5 SCATOLA DA 160 CPR	AIC 104044033
PLERION	PLERION 5 SCATOLA DA 200 CPR	AIC 104044045
PLERION	PLERION 10 SCATOLA DA 200 CPR	AIC 104044084
PLERION	PLERION 10 SCATOLA DA 20 CPR	AIC 104044060
PLERION	PLERION 10 SCATOLA DA 160 CPR	AIC 104044072

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03003

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ovilis Toxovax».

Con decreto n. 30 del 19 marzo 2013 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 P.O. Box 31-Boxmeer-5830 Olanda, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

OVILIS TOXOVAX	FLACONE DA 20 DOSI CON DILUENTE DA 40 ML	AIC 102581016
OVILIS TOXOVAX	FLACONE DA 50 DOSI CON DILUENTE DA 100 ML	AIC 102581028

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03004

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Richiesta di registrazione della indicazione geografica «Mirto di Sardegna»

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 13 maggio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010) riguardante «Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose», si comunica che il Consorzio Produttori Liquore Mirto di Sardegna Tradizionale, in data 12 febbraio 2013, ha presentato istanza di registrazione dell'indicazione geografica «Mirto di Sardegna»,di cui alla scheda tecnica allegata.

Le eventuali opposizioni motivate alla registrazione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dai soggetti controinteressati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, come disposto dall'art. 6, comma 3, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010.

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA "MIRTO DI SARDEGNA"

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: *Mirto di Sardegna*

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: *Liquore*

La denominazione "*Mirto di Sardegna*" è riservata al liquore ottenuto nella Regione Sardegna dall'infusione idroalcolica di bacche di mirto (*Myrtus communis L.*) raccolte e trasformate entro il territorio della Regione Autonoma della Sardegna.

2. Descrizione della bevanda spiritosa

Il liquore "Mirto di Sardegna è ottenuto dall'infusione idroalcolica delle bacche di mirto giunte a piena maturazione.

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto
Grado alcolico: 28 ÷ 36 vol. %.
Zuccheri totali: ≤ 270 g/l.
Quantità minima di bacche: 150 g/litro di liquore.
pH: 5,0 ÷ 5,5.
Coordinate cromatiche L, A, B: L ≤ 80; A ≥ 10, B ≤ 20.
Antociani:
– presenza di 3-monoglucosidi con dominanza di malvidina 3-monoglucoside;
– assenza di antociani acilati e p-cumarati.
Acidi organici:
– acido gluconico ≤ 5.000 mg/l;
– acido citrico 80 ÷500 mg/l;
– assenza di acido tartarico.
Totale assenza di aromi e coloranti aggiunti. Colore: rosso rubino, con timbri inizialmente violacei che tendono nel tempo ad attenuarsi verso tonalità più calde.
Aroma: intenso e caratteristico.
Sapore: complesso, con forte caratterizzazione tipica derivante dal frutto utilizzato, struttura "calda" per il sostenuto tenore alcolico ma al contempo "morbida" per il contenuto zuccherino; rimarchevole il retrogusto leggermente amarognolo determinato dalle note balsamiche delle bacche.
Le *caratteristiche organolettiche* sono state e saranno valutate da un panel di degustazione addestrato mediante l'utilizzo di apposita scheda di valutazione sensoriale. Il panel di degustazione ufficiale, che sarà costituito entro due anni dalla approvazione della I.G., sarà composto da personale munito di specifico attestato. Le sedute di degustazione saranno effettuate in una idonea sala di degustazione "cieca". Il Mirto di Sardegna da sottoporre a degustazione sarà presentato in bicchieri tipo ISO alla temperatura di 15 °C. Il *"Mirto di Sardegna"* per potersi fregiare di tale denominazione dovrà ottenere un punteggio medio non inferiore a 75/100.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

Il "*Mirto di Sardegna*" per potersi fregiare della I.G. deve possedere tutti i requisiti dettagliati nella presente Scheda Tecnica e necessariamente deve:
- rispondere, al momento dell'imbottigliamento, ai requisiti chimico fisici sopra indicati;
- ottenere dal panel di degustazione un punteggio medio non inferiore a 75/100;
- essere prodotto unicamente secondo le metodiche e con le limitazioni dettagliate alla lettera d) della presente Scheda;
- essere confezionato secondo quanto disposto alla successiva lettera d) della presente Scheda.

c) Zona geografica interessata

La zona geografica interessata alla produzione del "*Mirto di Sardegna"* è delimitata dai confini della Regione Autonoma della Sardegna entro i quali devono attuarsi tutte le fasi della produzione: dalla raccolta delle bacche sino all'imbottigliamento del prodotto finito. Il mirto (*Myrtus communis L.*) è infatti un arbusto sempreverde tipico della macchia mediterranea che cresce spontaneamente nelle zone litoranee della Sardegna e fino a 600-800 m di altitudine, privilegiando substrati pedologici a pH acido o neutro. Raramente lo si riscontra ad altitudini superiori e quasi sempre con piante isolate. E' possibile invece che cresca su substrati calcarei, laddove si tratti di calcari piuttosto antichi, sui quali si sono evoluti suoli ben dilavati con pH generalmente neutro.

Figura 1 – Inquadramento geografico e localizzazione, in Sardegna, delle principali zone di raccolta del mirto da piante spontanee.
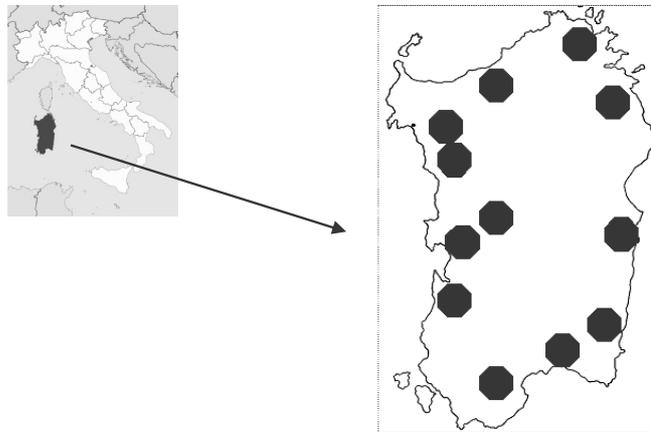
Dal punto di vista ecologico il mirto si accompagna generalmente ad altre specie arbustive o può costituire parte del sottobosco delle leccete e delle sugherete. Talvolta le piante, in condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli, possono colonizzare intere zone divenendone specie dominante dando luogo a formazioni piuttosto estese, dette "mirteti". Le coltivazioni della specie si sono diffuse anche su suoli di natura calcarea con pH subalcalino, mostrando una discreta capacità di adattamento delle cultivar ai nuovi ambienti.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

Il liquore Mirto di Sardegna è ottenuto dall'infusione idroalcolica delle bacche di mirto giunte a piena maturazione la cui raccolta, successiva trasformazione ed imbottigliamento devono avvenire esclusivamente entro il territorio della Regione Autonoma della Sardegna.
Raccolta, conferimento e conservazione delle bacche. La raccolta delle bacche di mirto deve essere effettuata direttamente dalla pianta dopo il raggiungimento dell'invaiatura e della loro piena maturazione; queste devono provenire dalla flora spontanea o da eventuali coltivazioni effettuate in condizioni molto prossime a quelle naturali in cui vive e vegeta spontaneamente la pianta. Il trasporto delle bacche dal luogo di raccolta ai centri di conferimento o presso le aziende di trasformazione e la loro conservazione devono essere effettuati impiegando contenitori che ne permettano un'efficace aerazione e ne preservino l'integrità. Le bacche devono pervenire in azienda nel più breve tempo possibile al fine di superare controlli in accettazione che ne accertino l'assenza di muffe e l'inizio di fenomeni di marcescenza, nonché il corretto grado di maturazione, dovranno essere lavate con acqua per consentirne l'allontanamento di eventuali impurità grossolane (es. polvere, terriccio, etc.). Il peso delle
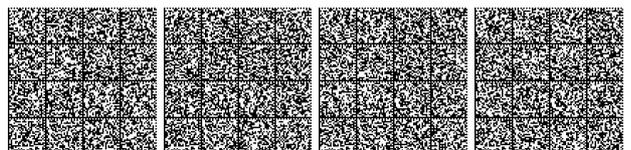
foglie di mirto eventualmente presenti insieme alle bacche non dovrà superare lo 0,1% di quello delle bacche stesse.
Infusione. Le aziende di trasformazione dovranno porre le bacche in infusione nel più breve tempo possibile dal conferimento presso lo stabilimento di produzione. Non è ammesso il congelamento delle bacche. Le bacche intere o schiacciate dovranno essere messe in infusione in serbatoi di acciaio inossidabile, per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore ad 8 mesi, in una soluzione idroalcolica che abbia un tenore alcolico non inferiore al 40 % vol. Per la produzione deve essere utilizzato esclusivamente alcol etilico neutro classificato secondo la normativa vigente. La quantità di bacche da porre in infusione non dovrà essere inferiore a 150 g/l di prodotto finito. È vietata l'addizione di conservanti, aromatizzanti e coloranti. Al termine dell'infusione si effettua la spillatura dell'infuso ("infuso fiore"); alle bacche ancora intrise di alcol può essere aggiunta acqua demineralizzata che dopo alcuni giorni viene spillata ("seconda spillatura"). Le bacche possono essere quindi opportunamente sottoposte a pressatura al fine di recuperare la parte liquida ("pressato"). Le tre fasi dell'infuso: fiore, seconda spillatura e pressato possono essere riunite e filtrate al fine di costituire l'infuso che è la base per la preparazione del liquore. Tutte le operazioni che comportino il trasferimento del liquore saranno eseguite con modalità in grado di non provocare traumi alla struttura del prodotto né innescare fenomeni che possano influire negativamente sul mantenimento delle originali, delicate caratteristiche aromatiche di pregio del liquore.
Preparazione del liquore. Il liquore è preparato miscelando l'infuso con alcol ed uno sciroppo ottenuto con acqua, zucchero ed eventualmente miele. L'aggiunta di miele è ammessa purché in quantità non superiore al 15% del peso dello zucchero. L'acqua utilizzata in questa fase del processo tecnologico deve essere demineralizzata con impianti di trattamento a scambio ionico o ad osmosi inversa. Tutte le lavorazioni che vanno dall'infusione delle bacche alla preparazione ed alla conservazione del liquore devono avvenire in contenitori di acciaio inossidabile. Per la produzione del Mirto di Sardegna deve essere utilizzato un infuso prodotto da non più di 24 mesi dalla data dell'inizio del processo d'infusione delle bacche e conservato in stato di quiete in recipienti di acciaio inossidabile. Nei processi tecnologici di filtrazione e chiarificazione è ammesso l'uso di coadiuvanti autorizzati dalle vigenti normative nazionali e comunitarie avendo cura di non provocare stress al liquore che in qualche modo possano destabilizzarlo. Tutte le operazioni che comportino il trasferimento del liquore saranno eseguite con modalità in grado di non provocare traumi alla struttura del prodotto né innescare fenomeni che possano influire negativamente sul mantenimento delle originali, delicate caratteristiche aromatiche di pregio del liquore.
Imbottigliamento. Il "*Mirto di Sardegna"* deve essere commercializzato, esclusivamente in bottiglie di vetro così da preservarne appieno le caratteristiche sensoriali. Inoltre gli associati al Consorzio Produttori Liquore Mirto di Sardegna Tradizionale, che rappresentano oltre il 50% dell'intera produzione del liquore, ritengono unanimemente che debba essere sancito ed esplicitato il divieto di imbottigliamento del Mirto al di fuori del territorio della Regione Autonoma della Sardegna. E' noto infatti come il trasporto su lunghe percorrenze (es. viaggio via mare) del liquore possa pregiudicarne la stabilità e dunque nuocere alle sue qualità sensoriali di pregio sia sotto l'aspetto strutturale sia soprattutto dal punto di vista della conservazione della morbida eleganza degli aromi. A questo proposito si è già fatto cenno (v. punto b della Scheda) alle scrupolose cure ed agli accorgimenti tecnici posti in atto dalle aziende per l'effettuazione degli indispensabili trasferimenti del liquore all'interno dello stabilimento stesso di produzione. Sotto l'aspetto commerciale inoltre, consentire l'imbottigliamento al di fuori dell'Isola renderebbe più difficili e gravosi i controlli relativi all'accertamento della genuinità e autenticità del prodotto e senza dubbio spianerebbe la strada a fenomeni di concorrenza sleale.
Confezionamento. È vietato il confezionamento e la presentazione del *Mirto di Sardegna* in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da sminuire il prestigio del liquore. Non è ammesso il confezionamento in bottiglie di capacità superiore a litri 1,50. E' fatto espresso divieto di tappare le bottiglie con tappo del tipo "a corona".
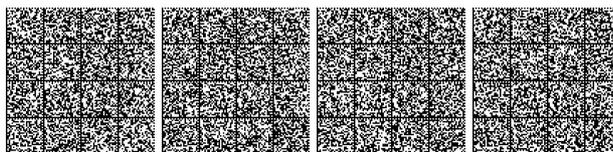
e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

La produzione del liquore *"Mirto di Sardegna"* è legata strettamente al territorio di origine così come è documentato da numerose testimonianze storiche. Il mirto o *Myrtus communis L.* è una pianta aromatica tipica della Regione Sardegna. Notizie su questo arbusto sono riportate in diverse opere sulla flora sarda e sulle piante aromatiche e officinali della Sardegna. Infatti, oltre alle proprietà aromatiche possedute dalle bacche e dalle foglie, il mirto è noto, anche a livello popolare, per le sue le virtù digestive, balsamiche e disinfettanti. In quasi tutte le opere viene citato il ruolo simbolico che il mirto, pianta sacra a Venere, ha sempre avuto nell'antichità. Non è possibile indicare una data certa circa l'avvio della commercializzazione del liquore "Mirto di Sardegna" poiché le statistiche relative alle produzioni dei liquori nell'Isola sono sempre molto generiche e l'elenco ne riporta i quantitativi comprendendoli, senza distinzioni, nella categoria "liquori assortiti". Le notizie riportate da fonti storiche concordano nel sostenere che il liquore "Mirto di Sardegna" veniva prodotto nell'Isola a livello domestico per uso familiare o per farne gradito omaggio ad amici e conoscenti in particolari occasioni. Le medesime fonti non riportano tuttavia notizie sul commercio del liquore sia in Sardegna che al di fuori dell'Isola. Tale commercio infatti verosimilmente era molto limitato se non inesistente a causa delle rigidissime norme che regolavano gli scambi. Inoltre i pesanti dazi imposti su questo genere di produzioni facevano si che pertanto venissero realizzate in maniera clandestina o quasi per sfuggire ai controlli ed al rischio di incorrere in pesanti pene. Tuttavia, già da un esame del monumentale *Dizionario* del Casalis si possono trarre interessanti notizie sulla produzione del mirto che risale quantomeno alla prima metà dell'Ottocento. Nell'opera si dice infatti della presenza piuttosto diffusa di alambicchi per la produzione di acquavite e di alcol e si dà evidenza della presenza nell'Isola di grossi alberi di mirto. E' noto infatti che in condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli il mirto può raggiungere i 3-4 metri di altezza. Dunque è da ritenere che l'ingente disponibilità di materia prima dall'elevato potere aromatizzante da aggiungere all'alcol o all'acquavite abbia indubbiamente favorito la produzione di rosoli e di altre bibite, e che sin da quell'epoca, il liquore in questione venisse prodotto a livello domestico. Pertanto non meraviglia il fatto che il procedimento di base per la produzione del Mirto, sia pure con qualche variazione non sostanziale, sia simile ovunque in Sardegna. Esso contempla infatti essenzialmente la prolungata e completa infusione in alcol (o, più di rado, in acquavite) delle bacche ben mature e fresche seguita dalla miscelazione dell'infuso con uno sciroppo di acqua e zucchero. Solo a partire dalla metà degli anni settanta si hanno notizie documentate sulla produzione del liquore a livello commerciale. Risulta infatti che, nel corso di due manifestazioni isolane tenute nell'anno 1975, oltre ad aziende del comparto enologico, esposero con successo i propri prodotti, tra i quali il Mirto di Sardegna, anche alcuni produttori di liquori sardi. L'anno successivo è documentata la partecipazione delle medesime ditte anche alla 43ª Fiera di primavera di Grenoble (Francia). Il crescente favore riscontrato da tali prodotti isolani è dimostrato anche dal fatto che, nel 1977 fu dedicato ai distillati e ai liquori prodotti in Sardegna a livello commerciale un apposito settore in occasione della Mostra Regionale di vini e liquori tipici. Lo scopo era quello di dare un utile e stimolante contributo alla divulgazione e alla commercializzazione delle migliori produzioni isolane nel settore dei liquori e dei distillati. La rassegna regionale dei vini e liquori tipici ha così permesso negli anni di far meglio conoscere al pubblico ed ai numerosi operatori economici i liquori della più tipica tradizione sarda. Le rassegne stampa e le pubblicazioni del tempo evidenziano in maniera specifica la genuinità e gli aspetti tradizionali della preparazione del liquore Mirto di Sardegna, ponendo in luce come il procedimento adottato dalle principali aziende produttrici, fosse analogo, nelle sue linee essenziali, a quello utilizzato per antica tradizione a livello familiare. Nel 1994, ad opera delle principali aziende produttrici, nasce l'Associazione Produttori Liquore Mirto di Sardegna Tradizionale con lo scopo di disciplinare la produzione del liquore "Mirto di Sardegna tradizionale" e regolamentarne l'intera filiera produttiva nonché di tutelare la provenienza e la genuinità della materia prima e la rispondenza del prodotto finito ad adeguati standard qualitativi. Nel 1998 l'Associazione pubblica uno studio chimico-merceologico che descrive esaurientemente la composizione della bacca e del liquore che ne deriva. I risultati ottenuti attraverso tali studi hanno consentito di individuare, valutare e quantificare i parametri che caratterizzano i liquori di mirto ottenuti esclusivamente attraverso una lunga infusione idroalcolica di bacche in perfetto stato di maturazione e conservazione e che escludono tassativamente, nel pieno rispetto della tradizione, l'uso di altri aromi, coloranti e conservanti, naturali e non, o di altre sostanze

estranee. La raccolta delle bacche che avviene tutt'oggi manualmente nonché l'adozione di un processo produttivo che ne prevede il rapido avvio alle successive fasi di lavorazione ed in particolare l'infusione in alcol dei frutti stessi, nel più breve tempo possibile, consentono al liquore *Mirto di Sardegna* di preservare appieno il suo profilo sensoriale. E' così che le peculiarità organolettiche del frutto si esprimono pienamente nel liquore, i cui profumi e i cui aromi sono quelli caratterizzanti la macchia mediterranea e dunque la Sardegna stessa ove il liquore di Mirto rappresenta una delle più antiche produzioni legate strettamente al territorio. Le acquisizioni di carattere scientifico scaturite dalla ricerca a cui si è fatto cenno, hanno quindi consentito la stesura di un rigido disciplinare di produzione che permette di garantire, anche attraverso rigorosi controlli, la qualità, la genuinità e l'origine del *Mirto di Sardegna*. Nel 2008 è nato il Consorzio Produttori Liquore Mirto di Sardegna Tradizionale, costituito dalle medesime aziende fondatrici dell'Associazione di cui ha rilevato le mansioni, gli studi, il *know-how*, ed il sistema di certificazione (cert. N°3011). Dal 1994 infatti l'Associazione stessa e, successivamente, il Consorzio Produttori Liquore Mirto di Sardegna Tradizionale hanno aderito alla certificazione volontaria di prodotto che, attraverso un ente certificatore terzo, attesta che il liquore Mirto di Sardegna prodotto dalle aziende consorziate è conforme al disciplinare di produzione. L'attuale aspirazione del Consorzio è quella di divenire Consorzio per la Tutela del Mirto di Sardegna IG per perseguire una sempre più puntuale ed efficace salvaguardia della autenticità del prodotto.

f) Nome e indirizzo del richiedente

Consorzio Produttori Liquore Mirto di Sardegna Tradizionale
Sede legale c/o Studio Borghesan, Piazza Deffenu, 9
09125 Cagliari (CA)

g) Eventuali aggiunte all'indicazione geografica e/o eventuali norme specifiche in materia di etichettatura, conformemente alla pertinente scheda tecnica.

Etichettatura. Le etichette apposte sulle bottiglie devono recare:
- la denominazione della I.G. "*Mirto di Sardegna*";
- il marchio comunitario della I.G.;
- ogni altra indicazione prevista dalle leggi vigenti.

Eventuali altre indicazioni volontarie, bollini, fascette inserite sulla bottiglia o sulla confezione.
Tracciabilità e rintracciabilità. Ciascuna azienda produttrice deve garantire la tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni del "Mirto di Sardegna I.G." e dunque la verifica della provenienza delle bacche e del metodo di lavorazione, nonché il rispetto dei limiti quantitativi di bacche di mirto per litro di liquore finito.
Controlli. Il controllo sulla conformità del prodotto alla presente scheda sarà effettuato dall'Organismo certificatore riconosciuto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010, in attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

13A03064

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla E.S.C. S.r.l., in Caltanissetta.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

- E.S.C. srl Viale della Regione 6 Caltanissetta

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data dell'8 marzo 2013.

13A03070

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla Giava Servizi S.r.l., in Trezzano sul Naviglio.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

- GIAVA SERVIZI srl Via Leonardo Da Vinci 154 Trezzano sul Naviglio (MI)

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 15 marzo 2013.

13A03071

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino del cognome in forma originaria

Su domanda del signor Aleš Gregori, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di "Grgič", è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/91, con decreto prefettizio n. 1.13/2-0011133 di data 19.03.2013, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto emesso in data 07.05.1931 n. 11419/2014 - 29 del Prefetto di Trieste, con il quale il cognome del signor Francesco Grgic, nato il 19.09.1897 a Basovizza (Trieste), era stato ridotto nella forma italiana di "Gregori" con estensione alla moglie Maria Grgič (Grgic) ed ai figli Francesco e Maria.

Per l'effetto, il cognome del signor Aleš Gregori, pronipote di Francesco, nato il 18.08.1983 a Trieste, residente a San Dorligo della Valle - Dolina (Trieste) il località Puglie - Pulje n. 123, è ripristinato nella forma originaria di "Grigič", come posseduto dalla famiglia prima dell'emanazione del sopracitato decreto.

13A03076

Ripristino del cognome in forma originaria

Su domanda della signora Zaira Vidali, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di "Vidau", è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/91, con decreto prefettizio n. 1.13/2-0011131 di data 19.03.2013, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto emesso in data 16.01.1930 n. 11419/779 - 29 del prefetto di Trieste, con il quale il cognome del signor Cristiano Vidau, nato 12.11.1874 a Trieste, era stato ridotto nella forma italiana di "Vidali" con estensione alla moglie Giovanna Ciuk ed ai figli Paolina, Marcello ed Emilio.

Per l'effetto, il cognome della signora Zaira Vidali, nipote di Emilio, nata il 12.01.1975 a Trieste, residente a San Dorligo della Valle - Dolina (Trieste) in località Pesek n. 55, è ripristinato nella forma originaria di "Vidau", come posseduto dalla famiglia prima dell'emanazione del sopracitato decreto.

13A03077

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-085) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00